



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



LUGLIO 2024

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	7
SEZIONE SECONDA	23
SEZIONE TERZA	34
SEZIONE QUARTA	60
SEZIONE QUINTA	79
SEZIONE SESTA	91
SEZIONE SETTIMA	112

LUGLIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 30016 del 28/03/2024** Ud. (dep. **22/07/2024**) Rv. **286656-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: DE AMICIS GAETANO. Relatore: DE AMICIS GAETANO. Imputato: ANNUNZIATA GENNARO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/11/2021

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Danno patrimoniale - Nozione - Perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile - Sussistenza - Criterio di individuazione - Indicazione.

In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 26739 del 2011 Rv. 250663-01, N. 34900 del 2008 Rv. 241817-01, N. 43769 del 2013 Rv. 257303-01, N. 1754 del 2018 Rv. 271967-01, N. 18508 del 2017 Rv. 270209-01, N. 12434 del 2020 Rv. 278998-01, N. 3724 del 2022 Rv. 282521-01, N. 32083 del 2023 Rv. 285002-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37954 del 2011 Rv. 250975-01, N. 41570 del 2023 Rv. 285145-01

Sez. U, **Sentenza n. 30016 del 28/03/2024** Ud. (dep. **22/07/2024**) Rv. **286656-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: DE AMICIS GAETANO. Relatore: DE AMICIS GAETANO. Imputato: ANNUNZIATA GENNARO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/11/2021

609125 REATO - REATO CONTINUATO - CONCORSO FORMALE DI REATI - Condotta di allontanamento, con violenza o minaccia, dell'offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private - Configurabilità del delitto di cui all'art. 353 cod. pen. - Sussistenza - Configurabilità del delitto di estorsione - Sussistenza - Concorso formale dei reati - Possibilità - Condizioni.

In tema di concorso formale di reati, la condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l'offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all'art. 353 cod. pen., può integrare altresì quello di cui all'art. 629 cod. pen., ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla gara.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 19607 del 2004 Rv. 228964-01

Massime precedenti Vedi: N. 4925 del 2006 Rv. 233346-01, N. 20621 del 2007 Rv. 236618-01, N. 27257 del 2007 Rv. 237211-01, N. 46884 del 2004 Rv. 231087-01, N. 12434 del 2020 Rv. 278998-01, N. 12266 del 2008 Rv. 239753-01 Rv. 239753-01, N. 8887 del 2001 Rv. 218193-01, N. 28266 del 2017 Rv. 270321-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 27727 del 14/12/2023** Ud. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286581-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: GAMBACURTA ROBERTO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 19/07/2022

548014 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - Art. 15 cod. pen. - Oggetto - Specialità unilaterale - Ragioni.

In tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22475 del 2019 Rv. 276631-01, N. 6350 del 2021 Rv. 280456-01, N. 12340 del 2023 Rv. 284504-01, N. 27949 del 2020 Rv. 279591-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22902 del 2001 Rv. 218871-01, N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248864-01, N. 1963 del 2011 Rv. 248722-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 27727 del 14/12/2023** Ud. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286581-03**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: GAMBACURTA ROBERTO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 19/07/2022

677011 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE - Giudizio di legittimità - Trattazione orale - Condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile non intervenuta in udienza - Legittimità - Esclusione.

Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 168

Massime precedenti Conformi: N. 52800 del 2016 Rv. 268768-01, N. 17057 del 2011 Rv. 250062-01, N. 9430 del 2019 Rv. 275882-02, N. 35298 del 2003 Rv. 226165-01, N. 41287 del 2012 Rv. 253613-01, N. 9179 del 2024 Rv. 285911-01, N. 29481 del 2018 Rv. 273332-01, N. 30557 del 2016 Rv. 267690-01, N. 19177 del 2022 Rv. 283118-01, N. 43484 del 2014 Rv. 261302-01, N. 47553 del 2015 Rv. 265918-01, N. 38713 del 2014 Rv. 260520-01, N. 36512 del 2019 Rv. 277011-01, N. 28615 del 2022 Rv. 283608-02

Massime precedenti Difformi: N. 36805 del 2015 Rv. 264906-01, N. 36535 del 2021 Rv. 281923-01, N. 38227 del 2018 Rv. 273802-01, N. 30743 del 2019 Rv. 277152-01, N. 27987 del 2021 Rv. 281713-01, N. 6052 del 2016 Rv. 266021-01, N. 31983 del 2019 Rv. 277155-01, N. 12784 del 2020 Rv. 278834-01

Massime precedenti Vedi: N. 25035 del 2023 Rv. 284875-01, N. 19748 del 2024 Rv. 286517-02

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 27727 del 14/12/2023** Ud. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286581-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: GAMBACURTA ROBERTO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 19/07/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Cessione di sostanze stupefacenti - Concorso di persone - Diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, nei confronti di altro concorrente, il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16598 del 2020 Rv. 278945-01, N. 20234 del 2022 Rv. 283203-01, N. 2157 del 2019 Rv. 274961-01

Massime precedenti Difformi: N. 34413 del 2019 Rv. 276676-02, N. 30233 del 2021 Rv. 281836-01

Massime precedenti Vedi: N. 50257 del 2023 Rv. 285706-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51063 del 2018 Rv. 274076-01

LUGLIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 30380 del 12/07/2024 Ud. (dep. 24/07/2024) Rv. 286789-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: SADRUTDINOV IL'NAR KAMILEVICH. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/11/2023

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Immigrazione clandestina - Aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 - Trattamento inumano e degradante - Caratteri - Indicazione.

In tema di immigrazione clandestina, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è inumano il trattamento che abbia inflitto alla persona trasportata una sofferenza fisica o psicologica, prolungata e di particolare intensità, capace di provocare nella vittima sentimenti di paura e angoscia, ed è degradante il trattamento tale da cagionare una lesione particolarmente grave della dignità umana, umiliando o svilendo l'individuo e suscitando sentimenti di inferiorità capaci di infrangerne la resistenza morale e fisica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 lett. C CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27349 del 2021 Rv. 281669-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40982 del 2018 Rv. 273937-01

Sez. 1, Sentenza n. 30608 del 05/07/2024 Ud. (dep. 25/07/2024) Rv. 286808-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: C. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 13/12/2023

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Legittima difesa putativa - Condizioni per la sua configurabilità.

In tema di legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 59

Massime precedenti Conformi: N. 4337 del 2006 Rv. 233189-01, N. 3464 del 2010 Rv. 245634-01

Massime precedenti Vedi: N. 3148 del 2014 Rv. 258408-01, N. 24084 del 2018 Rv. 273401-01

Sez. 1, Sentenza n. 27435 del 07/06/2024 Cc. (dep. 10/07/2024) Rv. 286609-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: CHARAF ABDELLAH. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

SEZIONE PRIMA

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MODENA, 21/02/2024

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Pena illegale derivante dall'applicazione di pena detentiva per reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Deducibilità innanzi al giudice dell'esecuzione - Sussistenza.

L'illegalità della pena, derivante dall'erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 com. 2 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44461 del 2022 Rv. 283774-01, N. 32212 del 2022 Rv. 283565-01, N. 370 del 2022 Rv. 282420-01, N. 17793 del 2024 Rv. 286394-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 47766 del 2015 Rv. 265109-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12759 del 2024 Rv. 286153-01

Sez. 1, Sentenza n. 29537 del 06/06/2024 Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. 286686-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: SUARDI MIRKO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 10/11/2023

506007 ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Delitto di illegale detenzione di armi - Elementi differenziali rispetto al delitto di omessa consegna di armi - Indicazione.

In tema di reati concernenti le armi, commette il delitto di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, il soggetto che detenga un'arma dopo che il prefetto, ai sensi dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, gli abbia fatto divieto di possederne, mentre commette il delitto di cui all'art. 3 della stessa legge il soggetto che non ottemperi al decreto con il quale il prefetto gli abbia imposto, ai sensi dell'art. 40 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, di consegnare all'autorità di pubblica sicurezza armi, munizioni e materie esplodenti da lui detenute, indicando nel dettaglio termini, luogo e modalità della consegna.

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 3, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 39, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 1418 del 1998 Rv. 209887-01

Sez. 1, Sentenza n. 29537 del 06/06/2024 Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. 286686-02

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: SUARDI MIRKO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 10/11/2023

506000 ARMI - Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Proscioglimento ex art. 131-bis, cod. pen. - Operatività - Sussistenza.

SEZIONE PRIMA

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 54086 del 2017 Rv. 272085-01, N. 20508 del 2016 Rv. 266894-01, N. 33982 del 2016 Rv. 267458-01

Massime precedenti Vedi: N. 13326 del 2024 Rv. 286116-01, N. 17644 del 2023 Rv. 284607-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870-01

Sez. 1, Sentenza n. 29253 del 04/06/2024 Cc. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286610-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MASI PAOLA.** *Relatore:* **MASI PAOLA.** *Imputato:* **JALLOW PABOY. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/10/2023

651045 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Sentenza - Traduzione disposta dal giudice, ma non effettuata - Conseguenze - Mancata decorrenza dei termini per impugnare - Oneri sollecitatori a carico dell'imputato alloglotto - Esclusione - Fattispecie.

In tema di traduzione degli atti nella lingua nota all'imputato alloglotto, all'omessa traduzione della sentenza, disposta dal giudice ma non effettuata, consegue il mancato decorso dei termini per l'impugnazione proponibile dall'imputato, senza alcun onere a carico di quest'ultimo di assumere iniziative finalizzate a far cessare l'inerzia dell'amministrazione. (Fattispecie relativa ad ordinanza - annullata dalla Corte - con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta dell'imputato alloglotto di dichiarare non esecutiva la sentenza, ritenendo che lo stesso, allo spirare dei termini per impugnare, avrebbe dovuto tempestivamente chiedere di essere restituito negli stessi ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo l'omissione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 22465 del 2022 Rv. 283407-01

Massime precedenti Vedi: N. 32878 del 2019 Rv. 277111-02, N. 20679 del 2024 Rv. 286480-01, N. 22065 del 2020 Rv. 279447-01, N. 3993 del 2024 Rv. 286113-02, N. 32504 del 2021 Rv. 281763-01, N. 40556 del 2022 Rv. 283965-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 1, Sentenza n. 27151 del 31/05/2024 Cc. (dep. **09/07/2024**) Rv. **286633-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ZONCU MARIA GRECA.** *Relatore:* **ZONCU MARIA GRECA.** *Imputato:* **CAMICIOTTOLI MATTEO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)**

Rigetta, TRIBUNALE SAVONA, 15/02/2024

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi risarcitori da parte del condannato - Legittimazione a parteciparvi della persona offesa già costituitasi parte civile - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35841 del 2015 Rv. 264639-01, N. 28701 del 2005 Rv. 231866-01, N. 2013 del 2020 Rv. 277725-01, N. 43208 del 2012 Rv. 253791-01

Sez. 1, Sentenza n. 27160 del 31/05/2024 Cc. (dep. **09/07/2024**) Rv. **286658-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: TRIBUNALE SPOLETO. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE SPOLETO, 12/03/2024

657004 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Confisca - Terzo estraneo - Richiesta in fase esecutiva di restituzione dei beni - Determinazione della competenza in caso di sentenze di condanna dell'imputato emesse da giudici diversi - Provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - Sussistenza.

In tema di esecuzione, la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo estraneo, appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell'imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17545 del 2012 Rv. 252887-01, N. 23208 del 2004 Rv. 228253-01

Massime precedenti Vedi: N. 15856 del 2014 Rv. 259600-01, N. 6739 del 2014 Rv. 259171-01, N. 9547 del 2018 Rv. 272491-01, N. 46612 del 2019 Rv. 277484-01, N. 16127 del 2021 Rv. 281065-01, N. 10475 del 2017 Rv. 269760-01, N. 37300 del 2021 Rv. 282011-01, N. 51271 del 2019 Rv. 277733-01

Sez. 1, Sentenza n. 27141 del 30/05/2024 Cc. (dep. **09/07/2024**) Rv. **286608-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: PARISI DONATELLO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TARANTO, 12/01/2024

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Decreto penale di condanna - Restituzione nel termine per proporre opposizione - Effettiva conoscenza del provvedimento - Nozione.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal giorno dell'effettiva

SEZIONE PRIMA

conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462

Massime precedenti Vedi: N. 6900 del 2021 Rv. 280936-01, N. 10443 del 2019 Rv. 276124-01, N. 26834 del 2015 Rv. 263992-01

Sez. 1, Sentenza n. 27115 del 30/05/2024 Ud. (dep. **09/07/2024**) Rv. **286606-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Imputato:* **D. P.M. TOCCI STEFANO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO MESSINA, 18/07/2023

609045 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - Stati emotivi o passionali - Rilevanza ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - Condizioni - Fattispecie.

Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove se ne riconosca l'attitudine a fungere da fattore di attenuazione della misura della responsabilità penale. (Fattispecie relativa ad omicidio della convivente, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur accertando che al momento del fatto l'imputato versava in uno stato di profonda angoscia e di agitazione collegato all'insorgere dell'emergenza pandemica, non aveva adeguatamente valutato l'attitudine di quel particolare stato emotivo a giustificare il contenimento del trattamento sanzionatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7272 del 2014 Rv. 259160-01

Massime precedenti Vedi: N. 24128 del 2021 Rv. 281590-01, N. 5247 del 2021 Rv. 280639-01, N. 36364 del 2023 Rv. 285244-01, N. 32872 del 2022 Rv. 283489-01, N. 9299 del 2019 Rv. 275640-01

Sez. 1, Sentenza n. 27136 del 28/05/2024 Cc. (dep. **09/07/2024**) Rv. **286607-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **LILOIA LORENZO CARLO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 29/11/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misura alternativa alla detenzione - Espiazione di una parte della pena - Condizione di ammissibilità - Sussistenza al momento della presentazione della domanda - Necessità - Maturazione al momento della decisione - Efficacia sanante - Esclusione.

In tema di misure alternative alla detenzione, l'avvenuta espiazione di una parte della pena è condizione di ammissibilità della domanda, e deve, pertanto, sussistere all'atto della sua presentazione, non assumendo efficacia sanante "ex post" la maturazione del prescritto limite nelle more tra il deposito dell'istanza e il momento della decisione.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 197 del 2024 Rv. 285550-01, N. 24175 del 2010 Rv. 247948-01, N. 49 del 2021 Rv. 280211-01, N. 51037 del 2017 Rv. 271297-01

Sez. 1, Sentenza n. 29233 del 22/05/2024 Ud. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286807-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Imputato:* **B. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/09/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Esercizio molesto dell'accattonaggio - Reato eventualmente abituale - Prescrizione - Decorrenza - Compimento dell'ultimo atto antigiuridico - Ragioni.

L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 669 bis, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2559 del 2024 Rv. 285839-02, N. 43255 del 2019 Rv. 277130-01, N. 4651 del 2021 Rv. 280561-01

Sez. 1, Sentenza n. 26849 del 21/05/2024 Cc. (dep. **08/07/2024**) Rv. **286605-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **TRIBUNALE DI CATANIA. P.M. GAETA PIETRO.** (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE CATANIA, 18/03/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di prevenzione - Istanza di restituzione dei beni presentata dal terzo - Pendenza del giudizio di appello - Competenza del giudice del gravame - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione reali, spetta alla corte d'appello, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento che ha disposto la confisca, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione dei beni presentata dal terzo interessato che deduca di esserne il proprietario, non venendo in rilievo questioni - per le quali persiste, invece, la competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro - attinenti alla gestione o all'amministrazione dei beni oggetto di ablazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91

Massime precedenti Vedi: N. 25558 del 2024 Rv. 286540-01, N. 43878 del 2022 Rv. 283744-01, N. 25474 del 2021 Rv. 281445-01, N. 20156 del 2021 Rv. 281367-01, N. 18742 del 2010 Rv. 247456-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 28915 del 15/05/2024** Ud. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286820-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: AVDIKOU CHRISTIAN (CUI 05SEU00). P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/12/2023

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Trasporto di più soggetti in un furgone privo di luce ed aria - Aggravante del trattamento inumano e degradante - Sussistenza - Ragioni.

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, costituisce trattamento inumano e degradante il trasporto di più soggetti stipati in un furgone destinato alle merci, del tutto privo di aperture per la luce e per il ricambio dell'aria, trattandosi di condotta in grado di infliggere gravi sofferenze fisiche, nonché umiliante e non dignitosa per un essere umano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 lett. C CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 30380 del 2024 Rv. 286789-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40982 del 2018 Rv. 273937-01

Sez. 1, **Sentenza n. 26615 del 15/05/2024** Cc. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286715-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: F. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. MINORENNI CATANIA, 16/01/2024

659084 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA VERBALE - IN GENERE - Discordanza tra il verbale risultante dalla trascrizione della fonoregistrazione e quello riassuntivo - Prevalenza del primo - Condizioni - Fattispecie.

In caso di discordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazione fonografica e quello redatto in forma riassuntiva, quest'ultimo prevale nel solo caso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile. (Fattispecie relativa ad imputato dichiarato "assente" dal presidente del collegio, così come risultava dai verbali stenotipici, ed indicato, invece, come "presente" e poi come "non comparso" nei verbali riassuntivi delle diverse udienze dibattimentali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139

Massime precedenti Conformi: N. 1517 del 2014 Rv. 258514-01, N. 19511 del 2010 Rv. 247199-01, N. 42761 del 2005 Rv. 232755-01, N. 54374 del 2018 Rv. 274130-01

Massime precedenti Vedi: N. 857 del 2020 Rv. 278084-01, N. 5627 del 2023 Rv. 284098-01

Sez. 1, **Sentenza n. 26575 del 14/05/2024** Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286741-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: OGGERO MARIA EUGENIA. Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA. Imputato: BARBARO RUGGERO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/09/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della cd. riforma "Cartabia" - Costituzione di parte civile non revocata - Equivalenza a querela - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Fattispecie relativa a parte civile che non aveva depositato le proprie conclusioni nel giudizio di appello, definito dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 27147 del 2023 Rv. 284844-01

Massime precedenti Vedi: N. 8823 del 2021 Rv. 280764-01, N. 24637 del 2018 Rv. 273338-01, N. 3746 del 2020 Rv. 278285-02

Sez. 1, Sentenza n. 30970 del 08/05/2024 Cc. (dep. 29/07/2024) Rv. 286790-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: B. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE FIRENZE, 08/02/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Richiesta dell'indagato detenuto di essere visitato da un medico di fiducia - Autorizzazione del giudice procedente - Condizioni.

È abnorme, in quanto emesso in difetto di potere, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari non consenta, per ragioni estranee ad esigenze di accertamento dei fatti per i quali è procedimento, all'indagato detenuto in custodia cautelare in carcere di essere visitato a proprie spese da un medico di sua fiducia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 58489 del 2018 Rv. 276153-01

Sez. 1, Sentenza n. 26250 del 08/05/2024 Cc. (dep. 04/07/2024) Rv. 286602-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: MOUHIM AMINE. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 16/01/2024

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Recidiva reiterata - Aumento minimo - Applicabilità - Condizioni.

Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 5 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 32625 del 2009 Rv. 244843-01, N. 22545 del 2019 Rv. 276268-01, N. 18773 del 2013 Rv. 256011-01, N. 17928 del 2010 Rv. 247048-01

Massime precedenti Vedi: N. 54182 del 2018 Rv. 275296-01, N. 27098 del 2023 Rv. 284797-01

Sez. 1, Sentenza n. 28912 del 07/05/2024 Ud. (dep. 17/07/2024) Rv. 286791-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: MAGSOMBOL ALEX. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/09/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Difformi: N. 25419 del 2024 Rv. 286466-01

Massime precedenti Vedi: N. 2323 del 2024 Rv. 285891-01, N. 2888 del 2003 Rv. 223300-01, N. 9426 del 2024 Rv. 285920-01, N. 6264 del 2024 Rv. 285984-01

Sez. 1, Sentenza n. 26601 del 07/05/2024 Cc. (dep. 05/07/2024) Rv. 286604-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: STRANIERI ANTONIO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annula con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 26/01/2023

657046 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI - Formazione del cumulo - Inserimento delle pene espiate - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espia precedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 art. 4 com. 4

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 7345 del 2007 Rv. 236235-01, N. 27569 del 2010 Rv. 247732-01, N. 4507 del 2000 Rv. 216743-01, N. 20207 del 2018 Rv. 273141-01

Massime precedenti Vedi: N. 13985 del 2020 Rv. 278939-01, N. 47799 del 2023 Rv. 285537-01

Sez. 1, Sentenza n. 25939 del 29/04/2024 Ud. (dep. **03/07/2024**) Rv. **286599-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Imputato:* **L. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 20/09/2023

661076 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - Interpretazione di fatti comunicativi - Valutazioni del giudice di merito sul significato delle espressioni adoperate e sull'identificazione delle persone menzionate - Deducibilità del vizio della motivazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. (Fattispecie relativa a soggetto chiamato in correità nel corso di conversazioni dei coimputati sottoposte ad intercettazione, nella quale la Corte ha ritenuto incensurabile l'identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici di merito mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi - a fisionomia, soprannome e situazioni familiari - operati dai colloquianti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 492 del 2000 Rv. 216042-01, N. 3121 del 1997 Rv. 207862-01, N. 13912 del 2015 Rv. 263270-01

Massime precedenti Vedi: N. 44938 del 2021 Rv. 282337-01, N. 5465 del 2021 Rv. 280601-01, N. 45851 del 2023 Rv. 285441-02

Sez. 1, Sentenza n. 28631 del 23/04/2024 Cc. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286742-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **L. P.M. SERRAO D'ACQUINO PASQUALE.** (Diff.)

Annula con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 16/01/2024

577010 PENA - ESECUZIONE - IN GENERE - Istanza di differimento per ragioni di salute - Possibilità di praticare le cure in ambiente sanitario - Rigetto - Condizioni.

In tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41192 del 2015 Rv. 264894-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 49621 del 2023 Rv. 285458-01, N. 37216 del 2014 Rv. 260780-01, N. 39798 del 2019 Rv. 276948-01

Sez. 1, Sentenza n. 25935 del 16/04/2024 Ud. (dep. **03/07/2024**) Rv. **286598-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: BISSOULTANOV RASSOUL. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 05/07/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato assente dichiarato latitante - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17338 del 2021 Rv. 281218-01, N. 40824 del 2023 Rv. 285256-02, N. 6264 del 2024 Rv. 285984-01, N. 47327 del 2023 Rv. 285444-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272011-01

Sez. 1, Sentenza n. 30702 del 16/04/2024 Cc. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286809-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: FILOCAMO FULVIO. Relatore: FILOCAMO FULVIO. Imputato: RUSSO VINCENZO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 02/11/2023

657047 ESECUZIONE - PENE DETENTIVE - Benefici penitenziari - Modifiche legislative successive ai reati per i quali è intervenuta condanna - Irretroattività delle nuove disposizioni che rendano più gravoso all'accesso ai benefici - Fattispecie.

In tema di ordinamento penitenziario, le modifiche legislative successive ai fatti per i quali è intervenuta condanna che rendano più gravoso l'accesso alle misure alternative alla detenzione ed ai benefici penitenziari "extra moenia", assoggettando il condannato ad un trattamento più severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato, non possono avere applicazione retroattiva, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. (Fattispecie relativa a istanza di ammissione alla semilibertà presentata da detenuto per fatti commessi nel vigore delle disposizioni introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabili le successive modifiche legislative, in concreto deteriori in relazione alla situazione individuale dell'istante).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 32000 del 2006 Rv. 234381-01, N. 999 del 2000 Rv. 215502-01, N. 24767 del 2006 Rv. 234294-01 Rv. 234295-01, N. 30558 del 2014 Rv. 262489-01, N. 11580 del 2013 Rv. 255310-01

Massime precedenti Vedi: N. 39984 del 2019 Rv. 277486-01, N. 17203 del 2020 Rv. 279215-01, N. 13207 del 2022 Rv. 282936-01, N. 37053 del 2020 Rv. 280098-01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 24561 del 2006 Rv. 233976-01

Sez. 1, Sentenza n. 28908 del 12/04/2024 Ud. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286788-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **PRANNO MARIO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CATANZARO, 27/03/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Delitto punibile con l'ergastolo - Fatto commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dalla legge n. 251 del 2005 - Imprescrittibilità - Riconoscimento di una circostanza attenuante - Rilevanza - Esclusione.

Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41964 del 2009 Rv. 245080-01, N. 11047 del 2013 Rv. 254408-01

Massime precedenti Difformi: N. 9391 del 2013 Rv. 254407-01, N. 35407 del 2014 Rv. 260534-01, N. 20430 del 2015 Rv. 263687-01, N. 42041 del 2014 Rv. 260503-01, N. 32781 del 2014 Rv. 260536-01

Massime precedenti Vedi: N. 15107 del 2016 Rv. 266396-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19756 del 2016 Rv. 266329-01

Sez. 1, Sentenza n. 26209 del 11/04/2024 Ud. (dep. **04/07/2024**) Rv. **286601-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **FIORDALISI DOMENICO.** *Relatore:* **FIORDALISI DOMENICO.** *Imputato:* **GENTILE ANGELO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 04/07/2022

506000 ARMI - Porto abusivo - Trasporto - Nozioni - Differenza.

Non è configurabile il reato di porto abusivo di armi, bensì la fattispecie di trasporto nel caso in cui l'arma costituisca mero oggetto inerte di una operazione di trasferimento da un luogo ad un altro e l'agente non ne abbia pronta disponibilità per farne un uso immediato.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 18, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 34

Massime precedenti Conformi: N. 395 del 2000 Rv. 215146-01, N. 23702 del 2013 Rv. 256205-01, N. 24686 del 2008 Rv. 240589-01

Massime precedenti Vedi: N. 4970 del 2016 Rv. 266171-01

Sez. 1, Sentenza n. 28009 del 10/04/2024 Ud. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286675-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **SIANI VINCENZO.** *Relatore:* **SIANI VINCENZO.**
Imputato: **RUBES CLAUDIO.** *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 02/10/2023

607017 REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Danno patrimoniale di rilevante gravità - Criteri di individuazione - Indicazione.

In tema di reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 1, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12087 del 2000 Rv. 217403-01, N. 49642 del 2009 Rv. 245822-01, N. 8037 del 1998 Rv. 211637-01

Massime precedenti Vedi: N. 48203 del 2017 Rv. 271274-01, N. 13285 del 2013 Rv. 255063-01

Sez. 1, Sentenza n. 28028 del 10/04/2024 Cc. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286685-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **GELSOMINO GIOVANNI.** *P.M.* **ANIELLO ROBERTO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 07/11/2023

661129 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - IN GENERE - Omessa o erronea indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Inammissibilità del gravame - Condizioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, l'omessa o errata indicazione degli elementi indicati dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. determina l'inammissibilità del gravame solo nel caso in cui renda incerta l'individuazione dell'atto impugnato. (Fattispecie relativa a rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso al quale era allegata procura speciale che indicava erroneamente il numero del procedimento e la data del provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 13832 del 2015 Rv. 262935-01, N. 2034 del 2004 Rv. 228485-01, N. 23932 del 2013 Rv. 255813-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 28917 del 26/03/2024** Cc. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286806-01**

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **MONACO MARCO MARIA**. Relatore: **MONACO MARCO MARIA**. Imputato: **ESPINOSA CASTRO JUAN LUIS**. P.M. **GARGIULO RAFFAELE**. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE SAVONA, 29/11/2023

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Giudizio abbreviato - Decurtazione della pena di un sesto da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Indicazione in sentenza, da parte del giudice della cognizione, della pena che conseguirà alla mancata proposizione dell'impugnazione - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49255 del 2023 Rv. 285683-01

Sez. 1, **Sentenza n. 26588 del 19/03/2024** Cc. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286603-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. Estensore: **MONACO MARCO MARIA**. Relatore: **MONACO MARCO MARIA**. Imputato: **F. P.M. DALL'OLIO MARCO**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA BOLOGNA, 17/10/2023

577018 PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - Differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità anche nelle forme della detenzione domiciliare - Ridotta aspettativa di vita - Valutazione - Criteri.

In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, il giudice deve valutare se, tenuto conto della natura dell'infermità e, in caso di prognosi infausta a breve scadenza, della ridotta aspettativa di vita, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare nel futuro gli effetti della sanzione sul condannato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5715 del 1999 Rv. 214419-01, N. 45758 del 2007 Rv. 238140-01, N. 28555 del 2008 Rv. 240602-01

Massime precedenti Vedi: N. 27352 del 2019 Rv. 276413-01, N. 37086 del 2023 Rv. 285760-01, N. 39853 del 2023 Rv. 285757-01, N. 49621 del 2023 Rv. 285458-01, N. 3262 del 2016 Rv. 265722-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 25943 del 05/03/2024** Cc. (dep. **03/07/2024**) Rv. **286600-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: STEFANOV ZDRAVKO TIHOMIROV. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 18/07/2023

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Incidente di esecuzione volto a contestare la validità del decreto di latitanza - Ammissibilità - Condizioni.

In sede di incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza, all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44988 del 2014 Rv. 261129-01, N. 30384 del 2019 Rv. 276606-01 Rv. 276606-01

Massime precedenti Vedi: N. 16958 del 2018 Rv. 272604-01, N. 37329 del 2015 Rv. 265017-01

LUGLIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 29379 del 03/07/2024 Ud. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286743-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: LUONGO DANIELE. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 20/11/2023

618002 SICUREZZA PUBBLICA - AGENZIE PUBBLICHE - Verifica della persistenza della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 – Mancata previsione della stessa nei confronti del proposto libero al decorso di due anni o più fra l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la sua avvenuta esecuzione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, al decorso di due anni o più tra l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la sua avvenuta esecuzione, sia verificata la pericolosità del proposto libero, com'è previsto per quello che sia stato detenuto durante tale periodo, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15396 del 2023 Rv. 284482-01, N. 23926 del 2023 Rv. 284717-01, N. 43878 del 2022 Rv. 283744-01, N. 20954 del 2020 Rv. 279434-01

Sez. 2, Sentenza n. 28587 del 03/07/2024 Cc. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286727-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PERITORE GIUSEPPE. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 21/03/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro di rilevanti somme di denaro o di preziosi – "Fumus" del delitto di ricettazione – Sussistenza – Condizioni - Indicazione.

In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6584 del 2022 Rv. 282629-01, N. 16012 del 2023 Rv. 284522-01, N. 20188 del 2015 Rv. 263521-01, N. 29689 del 2019 Rv. 277020-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del 02/07/2024 Cc. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286726-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: CHEN XINSHENG C/ FARINA CARMINE. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 30/04/2024

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Ordinanza di archiviazione a seguito di rigetto della opposizione della persona offesa - Ricorribilità per cassazione per abnormità - Esclusione - Inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. - Sussistenza - Applicabilità della procedura "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza.

L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 12244 del 2019 Rv. 275723-01, N. 32508 del 2018 Rv. 273371-01, N. 2484 del 2015 Rv. 262275-01, N. 32936 del 2023 Rv. 284989-01, N. 7401 del 2024 Rv. 285981-01, N. 32427 del 2018 Rv. 273578-01

Sez. 2, Sentenza n. 28558 del 02/07/2024 Ud. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286725-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: MONETTI ANTONIO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annula senza rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 22/11/2023

667021 PARTE CIVILE - SPESE - Estinzione del reato dichiarata dal giudice di primo grado in assenza di condanna al risarcimento del danno - Condanna alle spese in favore della parte civile - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28569 del 2017 Rv. 270239-01, N. 32636 del 2018 Rv. 273502-01, N. 2891 del 2022 Rv. 282441-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39614 del 2022 Rv. 283670-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 26507 del 25/06/2024** Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286699-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA**. *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE**. *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE**. *Imputato:* **MONTELEONE VALERIO**. *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO**. (*Diff.*)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/07/2023

595129 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - Delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenze alle persone - Aggravante della violenza sulle cose - Reato complesso - Sussistenza - Conseguenze - Assorbimento del delitto di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia - Condizioni.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso con violenza anche sulle cose, in quanto reato complesso ex art. 84 cod. pen., assorbe il delitto di danneggiamento, aggravato dall'uso di violenza alla persona o di minaccia, nel caso in cui i fatti posti in essere non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze correlate alla realizzazione del preteso diritto, determinandosi, in caso contrario, un concorso di reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 393 com. 2, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6226 del 2020 Rv. 278614-03, N. 7468 del 2014 Rv. 258985-01, N. 26176 del 2010 Rv. 247900-01, N. 13546 del 2015 Rv. 263083-01

Sez. 2, **Sentenza n. 27813 del 20/06/2024** Cc. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286745-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **D'AURIA DONATO**. *Relatore:* **D'AURIA DONATO**. *Imputato:* **NDRECA AGUSTIN**. *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA**. (*Diff.*)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 29/01/2024

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Analisi comparativa del DNA - Violazione dei Protocolli internazionali - Certezza degli esiti - Esclusione - Valenza indiziante - Esclusione - Mero dato processuale - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, priva di certezza gli esiti cui perviene, sicché non è possibile conferire ad essi una valenza indiziante, costituendo, piuttosto, un mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. (Fattispecie relativa a indagini genetiche su un mozzicone di sigaretta rinvenuto all'interno di un'autovettura sottratta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38184 del 2022 Rv. 283904-04 Rv. 283904-04, N. 36080 del 2015 Rv. 264863-01

Massime precedenti Difformi: N. 15140 del 2022 Rv. 283144-01

Massime precedenti Vedi: N. 11622 del 2020 Rv. 278827-01, N. 15577 del 2021 Rv. 281412-01, N. 2476 del 2015 Rv. 261867-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 28050 del 14/06/2024** Ud. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286720-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: PG C/ DJIKINE BANGALY. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 30/11/2023

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Avviso di conclusione delle indagini - Richiesta di interrogatorio - Modalità di presentazione - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Chiarezza e agevole riconoscibilità della richiesta - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

La richiesta di interrogatorio formulata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessita di formule sacramentali, ma, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, dev'essere chiara e agevolmente riconoscibile, pur se contenuta nel corpo di una memoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità dell'istanza di interrogatorio espressa, nello scritto difensivo, con la frase "che chiede l'interrogatorio" inserita, in modo incidentale, in un più ampio periodo, volto a dedurre argomentazioni finalizzate esclusivamente a sollecitare una richiesta di archiviazione o una modifica dell'imputazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 6922 del 2019 Rv. 275002-01, N. 16824 del 2022 Rv. 283207-01

Massime precedenti Vedi: N. 21779 del 2014 Rv. 259708-01, N. 52215 del 2016 Rv. 268513-01, N. 48846 del 2013 Rv. 258102-01, N. 22364 del 2023 Rv. 284719-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36258 del 2012 Rv. 253152-01, N. 155 del 2012 Rv. 251496-01

Sez. 2, **Sentenza n. 28049 del 14/06/2024** Ud. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286762-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: MIGUEL ERNESTO JOAO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 29/11/2023

594084 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITA' - Esimente di cui all'art. 649, cod. pen. - Natura giuridica - Applicabilità in via analogica al convivente "more uxorio" - Esclusione - Ragioni.

In tema di delitti contro il patrimonio, l'esimente di cui all'art. 649 cod. pen., avendo natura di causa di esclusione della punibilità in senso stretto e non di causa di esclusione della colpevolezza, non risulta applicabile, in via analogica, al convivente "more uxorio".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 44047 del 2009 Rv. 245626-01, N. 28638 del 2016 Rv. 267367-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10381 del 2021 Rv. 280574-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27748 del 13/06/2024** Ud. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286701-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: LETTIERI ANGELO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/02/2024

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Concorso con il delitto di possesso di segni distintivi contraffatti - Sussistenza - Ragioni.

Il delitto di ricettazione e quello di possesso di segni distintivi contraffatti possono concorrere, descrivendo le fattispecie incriminatrici condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 ter, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15681 del 2016 Rv. 266556-01, N. 46637 del 2019 Rv. 277594-01, N. 46652 del 2019 Rv. 277777-01, N. 48294 del 2015 Rv. 265280-01, N. 17415 del 2019 Rv. 275251-01, N. 20678 del 2024 Rv. 286479-01, N. 34355 del 2023 Rv. 285224-01

Sez. 2, **Sentenza n. 29959 del 13/06/2024** Ud. (dep. **22/07/2024**) Rv. **286728-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CALVISI MICHELE. Relatore: CALVISI MICHELE. Imputato: PG C/ ZANGRILLI GIANNI. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE FROSINONE, 16/02/2024

652038 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA - Remissione tacita di querela sporta dal legale rappresentante di un ente - Mancata comparizione nella qualità di testimone all'udienza - Applicabilità dell'art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1. lett. h), n. 2) d.lgs. n. 150 del 2022 - Sussistenza - Condizioni.

In tema di remissione tacita della querela, il disposto dell'art. 152, comma terzo, n. 1, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell'ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell'udienza e che sia legittimato dallo statuto dell'ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. H, Cod. Pen. art. 152, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 41 com. 1 lett. T, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 7 com. 1 lett. D PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 com. 1 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33648 del 2023 Rv. 285064-01 Rv. 285064-01, N. 43636 del 2023 Rv. 285321-01, N. 27466 del 2024 Rv. 286579-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31668 del 2016 Rv. 267239-01

Sez. 2, **Sentenza n. 28063 del 30/05/2024** Cc. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286724-01**

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PMT C/ GALLO LUCA. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 25/01/2024

SEZIONE SECONDA

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 544-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell'art. 544-quater cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso "per saltum" l'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12864 del 2022 Rv. 283367-01, N. 22551 del 2024 Rv. 286561-01

Sez. 2, Sentenza n. 28046 del 30/05/2024 Ud. (dep. 12/07/2024) Rv. 286722-01

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: ORTOLANO GIOVANNI. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 21/10/2022

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza a uno dei difensori dell'imputato - Decorrenza per esso del termine di impugnazione - Esclusione - Attività svolta nel giudizio - Sanatoria del vizio di notifica - Configurabilità - Fattispecie.

La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l'impugnazione, ma lo svolgimento, da parte del predetto, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'esercizio del diritto di difesa da parte del codifensore non notiziato che non aveva chiesto di essere restituito nel termine per proporre ricorso e aveva presentato una memoria con la quale deduceva la nullità della sentenza di appello per l'omesso avviso di deposito, esprime inequivocabilmente la rinuncia alla facoltà di proporre autonoma impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 51447 del 2013 Rv. 257485-01, N. 28882 del 2004 Rv. 229920-01, N. 38193 del 2017 Rv. 270952-01

Massime precedenti Vedi: N. 25237 del 2021 Rv. 281547-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272010-01

Sez. 2, Sentenza n. 27774 del 23/05/2024 Cc. (dep. 11/07/2024) Rv. 286634-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: DE RENZIS CIRO. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 21/02/2024

SEZIONE SECONDA

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Imputato assente - Onere di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio venga depositata contestualmente all'atto di appello - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio, di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicchè la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 1177 del 2024 Rv. 286088-01, N. 24299 del 2024 Rv. 286538-01

Massime precedenti Vedi: N. 20318 del 2024 Rv. 286423-01, N. 2323 del 2024 Rv. 285891-01, N. 40824 del 2023 Rv. 285256-01, N. 21930 del 2024 Rv. 286487-01, N. 9426 del 2024 Rv. 285920-01, N. 13714 del 2024 Rv. 286208-01, N. 4800 del 2024 Rv. 285927-01, N. 23462 del 2024 Rv. 286374-01

Sez. 2, Sentenza n. 28061 del 22/05/2024 Cc. (dep. 12/07/2024) Rv. 286723-01

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: PMT C/ PIAZZOLLA FERDINANDO. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' L'AQUILA, 22/02/2024

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Agire professionale, violento e organizzato - Configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell'utilizzo del cd. "metodo mafioso" - Consapevolezza da parte della persona offesa della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità mafiosa - Necessità.

In tema di rapina, l'agire professionale, violento e organizzato non è sufficiente "ex se" per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. (In motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all'appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 416 bis com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7558 del 2014 Rv. 258545-01, N. 36431 del 2019 Rv. 277033-01, N. 32564 del 2023 Rv. 285018-02, N. 19245 del 2017 Rv. 269938-01, N. 38770 del 2022 Rv. 283637-01, N. 34786 del 2023 Rv. 284950-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 28060 del 16/05/2024 Cc. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286700-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: TRONCONE VITALE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 15/02/2024

673015 PROVE - INUTILIZZABILITA' - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese alla polizia giudiziaria da indagato in procedimento connesso - Assenza del difensore e mancanza dei prescritti avvisi - Inutilizzabilità - Sussistenza - Propagazione al successivo rituale interrogatorio che richiami le prime provalazioni - Esclusione - Ragioni.

In tema di prove, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da indagato in procedimento connesso, senza che gli siano stati rivolti i prescritti avvisi ed in assenza del difensore, non si estende al successivo rituale interrogatorio del predetto, effettuato mediante richiamo alle prime provalazioni, non operando in tale materia il principio, valevole per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39716 del 2018 Rv. 273818-01, N. 12697 del 2015 Rv. 263031-01, N. 21923 del 2007 Rv. 236694-01, N. 41028 del 2002 Rv. 222714-01, N. 9009 del 2020 Rv. 278563-01, N. 24492 del 2023 Rv. 284826-01, N. 4119 del 2020 Rv. 278196-03, N. 45550 del 2015 Rv. 265285-01, N. 34171 del 2008 Rv. 241464-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13426 del 2010 Rv. 246271-01

Sez. 2, Sentenza n. 27386 del 08/05/2024 Cc. (dep. **10/07/2024**) Rv. **286690-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: M. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO POTENZA, 20/12/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Causa di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - Imputato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare al momento della proposizione del gravame - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, opera anche nei confronti dell'appellante in regime di detenzione domiciliare la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio contestualmente alla proposizione del gravame, posto che tale misura alternativa, presupponendo l'avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l'onere imposto dall'indicata disposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 41858 del 2023 Rv. 285146-01, N. 14895 del 2024 Rv. 286122-01

Massime precedenti Vedi: N. 23275 del 2024 Rv. 286361-01, N. 21940 del 2024 Rv. 286488-01, N. 19547 del 2024 Rv. 286521-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 28059 del 23/04/2024 Cc. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286721-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: MAGLIO MARIA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 04/01/2024

654035 COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo disposto dal giudice che contestualmente si dichiara incompetente - Ammissibilità - Valutazione del requisito dell'urgenza di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.

In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 54016 del 2017 Rv. 271886-01

Massime precedenti Vedi: N. 27701 del 2014 Rv. 260111-01, N. 17096 del 2019 Rv. 275332-01 Rv. 275332-02, N. 11509 del 2023 Rv. 284260-01, N. 11637 del 2020 Rv. 278721-01

Sez. 2, Sentenza n. 26510 del 09/04/2024 Cc. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286495-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BELTRANI SERGIO. Relatore: IMPERIALI LUCIANO. Imputato: GAMBINO FABRIZIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 22/11/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità nel procedimento di prevenzione - Sussistenza - Ragioni.

L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilità della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione).

Riferimenti normativi: Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 11726 del 2024 Rv. 286180-01

Massime precedenti Vedi: N. 16553 del 2022 Rv. 282965-01, N. 29321 del 2023 Rv. 284996-01, N. 43523 del 2023 Rv. 285396-01, N. 28825 del 2018 Rv. 273664-01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 30440 del 14/03/2024** Ud. (dep. **24/07/2024**) Rv. **286744-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: VENA FRANCESCO PAOLO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 25/11/2022

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per genericità e indeterminatezza dell'imputazione - Mancanza di previa sollecitazione al predetto per l'integrazione o la precisazione dell'accusa - Atto abnorme - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nel caso di genericità o d'indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di economia e di ragionevole durata del processo impone che il giudice non adotti una declaratoria di nullità prima di avere svolto l'attività necessaria a rimuoverne la causa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7756 del 2016 Rv. 266126-01, N. 27961 del 2016 Rv. 267388-01, N. 39234 del 2014 Rv. 260512-01, N. 35744 del 2015 Rv. 266415-01

Massime precedenti Difformi: N. 6044 del 2017 Rv. 268898-01, N. 22140 del 2022 Rv. 283221-01, N. 22382 del 2009 Rv. 244133-01, N. 23832 del 2016 Rv. 267035-01, N. 1382 del 2017 Rv. 268872-01, N. 17198 del 2010 Rv. 246989-01, N. 23545 del 2019 Rv. 276105-01, N. 44394 del 2019 Rv. 277376-01, N. 34825 del 2016 Rv. 267848-01

Massime precedenti Vedi: N. 19534 del 2022 Rv. 283065-01, N. 8078 del 2019 Rv. 275839-02, N. 10202 del 2024 Rv. 286159-01, N. 21888 del 2024 Rv. 286393-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

LUGLIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 28727 del 26/06/2024 Cc. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286635-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: DI FRANCO ANNA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/01/2024

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Sospensione condizionale subordinata alla demolizione dell'opera abusiva - Termine per adempiere - Mancata fissazione - Individuazione - Criteri.

In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice abbia omissso di fissare il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, stabilito dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 3 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23840 del 2009 Rv. 244078-01, N. 7046 del 2015 Rv. 262419-01, N. 10581 del 2013 Rv. 254757-01, N. 22258 del 2016 Rv. 267358-01

Massime precedenti Vedi: N. 13745 del 2016 Rv. 266783-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37503 del 2022 Rv. 283577-01

Sez. 3, Sentenza n. 29322 del 20/06/2024 Cc. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286831-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: LI SHENGHE. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 12/09/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 - Ricorso per cassazione - Mancanza di firma digitale del difensore - Conseguenze - Inammissibilità - Malfunzionamento della firma digitale per caso fortuito o forza maggiore - Assimilabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15672 del 2024 Rv. 286302-01, N. 12712 del 2020 Rv. 278706-01, N. 48545 del 2023 Rv. 285571-01, N. 8604 del 2022 Rv. 282940-01, N. 22135 del 2023 Rv. 284644-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 30656 del 19/06/2024 Ud. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286799-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: A. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 07/06/2023

678009 TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - Impugnazione - Presentazione nel giorno di scadenza del termine, oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

L'atto di impugnazione depositato l'ultimo giorno utile, oltre l'orario formale di chiusura della cancelleria è ammissibile, alla duplice condizione che il suo ricevimento non derivi da un'iniziativa unilaterale del funzionario, ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio e che l'atto stesso sia presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio. (Fattispecie relativa a impugnazioni proposte oltre l'orario di chiusura della cancelleria dal pubblico ministero e dalla parte civile). (Conf.: n. 7627 del 1996, Rv. 206582-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 15605 del 2019 Rv. 275777-01

Sez. 3, Sentenza n. 28725 del 14/06/2024 Cc. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286833-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: PMT C/ BIRINDELLI ANDREA. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PISTOIA, 20/12/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Profitto confiscabile - Pagamento integrale del debito tributario - Determinazione - Disciplina sulla riscossione coattiva dei tributi - Applicabilità - Parametri - Indicazione.

In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 1, Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 517 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter

Massime precedenti Vedi: N. 12084 del 2023 Rv. 284568-01, N. 28047 del 2017 Rv. 270429-01, N. 42195 del 2023 Rv. 285226-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 28485 del 14/06/2024 Ud. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286706-02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: A. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 24/10/2023

654010 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' - Incompetenza per materia derivante da connessione - Procedimento con udienza preliminare - Proponibilità o rilevabilità per la prima volta della questione in sede di legittimità - Esclusione.

L'incompetenza per materia derivante da connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., non rilevata d'ufficio o eccepita antecedentemente alla conclusione dell'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, non può essere eccepita, né rilevata per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12764 del 2017 Rv. 269730-01, N. 13938 del 2014 Rv. 259709-01, N. 40879 del 2012 Rv. 253473-01, N. 30964 del 2019 Rv. 276439-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28909 del 2019 Rv. 275870-01

Sez. 3, Sentenza n. 28485 del 14/06/2024 Ud. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286706-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: A. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 24/10/2023

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Violenza sessuale ai danni di minore che non ha compiuto gli anni dieci - Modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2019 - Competenza per materia - Individuazione.

In tema di violenza sessuale, a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019, competente per materia a giudicare del delitto, nel caso in cui sia aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen. e il fatto risulti commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci, è la Corte d'assise e non il tribunale in composizione collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis lett. C, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 13 com. 2 lett. B), Costituzione art. 25 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Cod. Pen. art. 63 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12148 del 2005 Rv. 231844-01, N. 51011 del 2013 Rv. 257917-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3821 del 2006 Rv. 232592-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 28723 del 13/06/2024** Cc. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286730-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: P. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 13/12/2023

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Acquisizione delle conversazioni come corpo del reato - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Pen. art. 615 bis

Massime precedenti Conformi: N. 26307 del 2021 Rv. 281536-01, N. 38822 del 2016 Rv. 267802-01

Massime precedenti Vedi: N. 22221 del 2017 Rv. 270236-01, N. 27990 del 2020 Rv. 280280-01, N. 10166 del 2011 Rv. 249952-01, N. 17408 del 2008 Rv. 239821-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32697 del 2014 Rv. 259776-01

Sez. 3, **Sentenza n. 28144 del 10/06/2024** Cc. (dep. **15/07/2024**) Rv. **286682-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GIORGIANNI GIOVANNI. Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI. Imputato: PMT C/ DI FEBO CAMILLA. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TERAMO, 18/10/2023

652001 AZIONE PENALE - IN GENERE - Citazione diretta a giudizio - Limite della pena della reclusione non superiore a quattro anni - Natura del rinvio - Principio "tempus regit actum" - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successivi di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 518 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 176

Massime precedenti Conformi: N. 9876 del 2021 Rv. 280724-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 18297 del 2020 Rv. 279238-01, N. 36265 del 2023 Rv. 284907-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 48590 del 2019 Rv. 277304-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 3, Sentenza n. 30655 del 06/06/2024 Ud. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286750-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: T. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 27/03/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di pornografia minorile - Bene giuridico tutelato - Indicazione - Produzione di materiale pedopornografico - Interazione consapevole da parte del minore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., essendo posto a tutela della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pedopornografico, è configurabile a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale illecita produzione. (Fattispecie relativa alla ripresa, con una telecamera nascosta, delle parti intime di minori, coperte da biancheria intima, ma comunque visibili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29826 del 2020 Rv. 280100-01

Massime precedenti Vedi: N. 25930 del 2020 Rv. 279897-01, N. 29817 del 2023 Rv. 284899-01, N. 42964 del 2015 Rv. 265157-01

Sez. 3, Sentenza n. 30653 del 05/06/2024 Ud. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286801-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: PEDARRA GIUSEPPE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 19/01/2023

576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 173 d.lgs. n. 42 del 2004 - Delitto di cui all'art. 518-novies cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Alienazione di bene archeologico - Accertamento dell'interesse culturale - Necessità - Esclusione.

Il delitto previsto dall'art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, confluito, in stretta continuità normativa, in quello di cui all'art. 518-novies cod. pen., non richiede l'accertamento dell'"interesse culturale" dei beni archeologici, né che questi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, nel caso in cui si sostanzino violazioni attinenti alla loro alienazione, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche degli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 59, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 173 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 2, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Cod. Pen. art. 518 novies, Legge 09/03/2022 num. 22 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 173 com. 1 lett. B), Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 36265 del 2023 Rv. 284907-01, N. 24344 del 2014 Rv. 259305-01, N. 21400 del 2005 Rv. 231638-01, N. 45841 del 2012 Rv. 253998-01, N. 10468 del 2018 Rv. 272623-01, N. 41070 del 2011 Rv. 251295-01

Sez. 3, Sentenza n. 29371 del 05/06/2024 Cc. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286709-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: IENGO MARIA. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO POTENZA, 08/11/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza - Rescissione del giudicato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15124 del 2024 Rv. 286146-01, N. 27134 del 2023 Rv. 284794-01, N. 19949 del 2021 Rv. 281256-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598-01, N. 36848 del 2014 Rv. 259990-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

Sez. 3, Sentenza n. 31114 del 05/06/2024 Ud. (dep. **30/07/2024**) Rv. **286683-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: PASQUINI FRANCESCA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 27/06/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Contravvenzione di getto pericoloso di cose - Emissioni moleste - Necessità di provocare un effettivo nocumento - Esclusione - Attitudine ad offendere, imbrattare o molestare persone - Sufficienza - Modalità di accertamento - Individuazione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone, né tale attitudine dev'essere necessariamente accertata mediante perizia, posto che il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, sempreché le stesse non si risolvano nell'espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a veicolare quanto oggettivamente percepito dal propalante. (Fattispecie in tema di emissioni odorigene pregiudizievoli derivanti dalla gestione di un impianto di biogas correlato a residui fecali e a sversamenti di digestato). (Conf.: n. 5215 del 1995, Rv 201195-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33817 del 2020 Rv. 280797-01, N. 7042 del 1996 Rv. 205324-01, N. 971 del 2015 Rv. 261794-01, N. 739 del 1998 Rv. 209451-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 30666 del 31/05/2024 Cc. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286774-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: CHENGHONG CHEN. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PADOVA, 11/12/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Riesame - Dichiarazione di incompetenza per territorio resa dal tribunale del riesame in relazione allo stesso reato - Effetto estensivo nei confronti dell'indagato non impugnante - Sussistenza - Ragioni - Condizioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, la dichiarazione di incompetenza per territorio resa dal tribunale del riesame, attenendo ad un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati, produce i propri effetti, ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti del coindagato non impugnante, ove riguardi il medesimo reato e sia divenuta definitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31241 del 2020 Rv. 279887-01, N. 26771 del 2021 Rv. 281551-01, N. 6273 del 2000 Rv. 216353-01, N. 54298 del 2016 Rv. 268633-01, N. 10809 del 2021 Rv. 280844-01, N. 21641 del 2004 Rv. 229193-01, N. 30428 del 2011 Rv. 250809-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19046 del 2012 Rv. 252529-01, N. 34623 del 2002 Rv. 222261-01

Sez. 3, Sentenza n. 30666 del 31/05/2024 Cc. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286774-02**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: CHENGHONG CHEN. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PADOVA, 11/12/2023

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Trasmissione degli atti ex art. 54, cod. proc. pen. avvenuta successivamente all'adozione della misura - Richiesta di revoca della stessa - Giudice competente a provvedere - Indicazione - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, la competenza a decidere sulla richiesta di revoca, a seguito della trasmissione degli atti, ex art. 54 cod. proc. pen., a un diverso ufficio del pubblico ministero, spetta al giudice per le indagini preliminari del tribunale presso cui è istituito l'ufficio di Procura che ha la materiale disponibilità degli atti, non potendo ritenersi competente il giudice che ha disposto la misura, in quanto presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari non è prevista la pendenza di alcun procedimento fino all'esercizio dell'azione penale o alla formulazione della richiesta di archiviazione e dovendo escludersi la competenza concorrente di più giudici diversi, che contrasta con il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91, Costituzione art. 25 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16463 del 2024 Rv. 286270-01, N. 26800 del 2015 Rv. 264344-01, N. 37141 del 2021 Rv. 282371-01, N. 24813 del 2020 Rv. 279655-01, N. 47398 del 2017 Rv. 271854-01, N. 11509 del 2023 Rv. 284260-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 30372 del 28/05/2024 Cc. (dep. **24/07/2024**) Rv. **286864-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: LORUSSO PIERO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 31/01/2024

664136 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Notificazione dell'avviso ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen. - Indagato non detenuto - Impossibilità di eseguire la notificazione al domicilio precedentemente dichiarato o eletto - Disciplina applicabile - Indicazione.

In tema di impugnazioni cautelari reali, la notificazione all'indagato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, prevista dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in precedenza dichiarato o eletto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. H

Massime precedenti Vedi: N. 4746 del 2014 Rv. 258323-01, N. 39902 del 2014 Rv. 260382-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15290 del 2018 Rv. 272253-01

Sez. 3, Sentenza n. 29723 del 22/05/2024 Ud. (dep. **22/07/2024**) Rv. **286747-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: PLACENTINO LUCIANO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 27/05/2022

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Art. 69, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16487 del 2017 Rv. 269522-01

Massime precedenti Vedi: N. 8076 del 2013 Rv. 254535-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260698-01 Rv. 260699-01

Sez. 3, Sentenza n. 28710 del 14/05/2024 Cc. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286735-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: REN JINLIANG. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PAVIA, 30/12/2023

596022 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 190 del 2017 - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste rapporto di specialità, stante il diverso ambito di operatività delle fattispecie, tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 4, d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190, che, "salvo che il fatto costituisca reato", sanziona l'immissione sul mercato di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta e il delitto di cui all'art. 515 cod. pen., che, essendo posto a tutela del corretto svolgimento dell'attività commerciale, incrimina non solo la falsa informazione ma, quale dato ulteriore e differenziale, la consegna all'acquirente di cosa diversa da quella pattuita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/2017 num. 190 art. 4 com. 4, Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 15, Regolam. Commissione CEE 27/09/2011 num. 1007, Direttive Commissione CEE 23/03/1994 num. 11

Massime precedenti Conformi: N. 37724 del 2022 Rv. 283693-01

Massime precedenti Vedi: N. 20125 del 2009 Rv. 243711-01, N. 2019 del 2008 Rv. 238589-01

Sez. 3, Sentenza n. 29083 del 14/05/2024 Ud. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286693-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: ANTONINI GIANCARLO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 23/10/2023

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Annullamento con rinvio della sentenza di appello confermativa della condanna di primo grado - Assenza della parte civile - Prevalenza della declaratoria di estinzione del reato sul proscioglimento nel merito - Legittimità - Condizioni.

In caso di annullamento con rinvio, per vizio motivazionale, di sentenza di appello confermativa della condanna pronunciata in primo grado, è legittima, in assenza della parte civile e delle statuizioni ad essa relative ex art. 578 cod. proc. pen., la declaratoria del giudice del rinvio di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, pur a fronte di uno specifico "mandato" integrativo disposto dalla Cassazione, ove non emergano "ictu oculi" circostanze idonee al proscioglimento nel merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15524 del 2018 Rv. 272613-01, N. 53354 del 2018 Rv. 274497-01, N. 40386 del 2004 Rv. 230620-01, N. 18182 del 2020 Rv. 279431-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35490 del 2009 Rv. 244273-01

Sez. 3, Sentenza n. 28709 del 14/05/2024 Cc. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286749-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **BELLO LETTERIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 25/10/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Causa speciale di non punibilità ex art. 23 d.l. n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023 - Ostatività al sequestro preventivo del profitto del reato - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, per il caso di intervenuto accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria per la definizione agevolata della controversia mediante pagamento rateale del debito tributario non osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme costituenti profitto del reato, posto che la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l'adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno, espliciti i propri effetti qualora il versamento promesso non si verifichi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/03/2023 num. 34 art. 23, Legge 26/05/2023 num. 56 art. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 153 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 158 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 166 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 252 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9355 del 2021 Rv. 281480-01, N. 43569 del 2023 Rv. 285315-01 Rv. 285315-02, N. 16472 del 2020 Rv. 279012-02, N. 28488 del 2020 Rv. 280014-01

Sez. 3, Sentenza n. 31121 del 14/05/2024 Cc. (dep. **30/07/2024**) Rv. **286704-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **AMOROSO MARIA CRISTINA.** *Relatore:* **AMOROSO MARIA CRISTINA.** *Imputato:* **OCCHIPINTI GIORGIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE RAGUSA, 13/12/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Investigazioni difensive preventive - Richiesta di autorizzazione di accesso ai luoghi ex art. 391-septies, cod. proc. pen. - Rigetto - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

In tema di investigazioni difensive, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, in ragione della natura preventiva dell'attività d'indagine difensiva, rigetta la richiesta di accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, formulata ai sensi dell'art. 391-septies cod. proc. pen., trattandosi di decisione, non impugnabile, che non si pone al di fuori del sistema processuale, né determina una stasi del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327

Massime precedenti Vedi: N. 42588 del 2005 Rv. 232609-01, N. 46270 del 2005 Rv. 232912-01, N. 48475 del 2019 Rv. 278497-04

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22909 del 2005 Rv. 231163-01, N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 21243 del 2010 Rv. 246910-01

Sez. 3, Sentenza n. 29366 del 23/04/2024 Cc. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286752-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Imputato:* **SECONDULFO MICHELE.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 28/11/2023

664137 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Obbligo per la parte che propone richiesta di riesame di articolare appositi motivi - Ragioni - Successiva proposizione di ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame - Obbligo di dedurre motivi corrispondenti a quelli articolati con la richiesta di riesame - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze.

In tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 47078 del 2019 Rv. 277543-01, N. 9434 del 2023 Rv. 284419-01, N. 44146 del 2014 Rv. 260952-01

Massime precedenti Difformi: N. 1465 del 2024 Rv. 285737-01 Rv. 285737-03

Massime precedenti Vedi: N. 1008 del 2000 Rv. 215865-01, N. 42408 del 2012 Rv. 254037-01, N. 11027 del 2016 Rv. 266226-01, N. 23400 del 2024 Rv. 286545-01, N. 31650 del 2017 Rv. 270627-01, N. 1786 del 2004 Rv. 227110-01

Sez. 3, Sentenza n. 30645 del 19/04/2024 Ud. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286793-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **L. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 05/06/2023

659063 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA - Atti di indagine - Acquisizione al fascicolo del dibattimento - Richiesta della difesa dell'imputato - Opposizione o dissenso del pubblico ministero - Ammissibilità dell'acquisizione - Esclusione - Ragioni.

L'acquisizione di atti d'indagine al fascicolo del dibattimento, pur se richiesta dalla difesa dell'imputato, è preclusa in caso di opposizione o dissenso da parte del pubblico ministero, potendo avvenire nel solo caso in cui tutte le parti vi consentano.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2228 del 2023 Rv. 283983-01, N. 4060 del 2008 Rv. 239187-01, N. 1068 del 2023 Rv. 283982-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 30092 del 19/04/2024 Cc. (dep. **23/07/2024**) Rv. **286732-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: ANZALONE ROSANNA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 30/11/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di indebita compensazione - Soglia di punibilità - Importo annuo superiore ai cinquantamila euro - Determinazione - Criteri.

Ai fini dell'integrazione del delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia di punibilità, fissata "per un importo annuo superiore a cinquantamila euro", si individua avendo riguardo al totale delle compensazioni effettuate con crediti inesistenti nel singolo anno, indipendentemente dall'annualità cui si riferiscono i debiti fiscali, o comunque compensabili, non pagati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater com. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2351 del 2023 Rv. 284057-01, N. 389 del 2021 Rv. 280776-01, N. 23027 del 2020 Rv. 279755-01, N. 37085 del 2021 Rv. 281958-01, N. 38042 del 2019 Rv. 278825-01

Sez. 3, Sentenza n. 29356 del 18/04/2024 Ud. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286620-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: G. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 05/04/2023

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Iniziale dissenso al rapporto della persona offesa - Possibilità del suo superamento per effetto di successivi e impliciti comportamenti di segno contrario - Esclusione - Conseguenze.

In tema di violenza sessuale, l'esplicita e iniziale manifestazione di dissenso all'intrusione altrui nella propria sfera sessuale da parte della persona offesa non può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenti concludenti di segno contrario, sicché non è consentito all'agente confidare sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15010 del 2019 Rv. 275393-01, N. 7873 del 2022 Rv. 282834-01, N. 46464 del 2017 Rv. 271124-01, N. 3326 del 2022 Rv. 282715-01, N. 43611 del 2021 Rv. 282099-02

Sez. 3, Sentenza n. 28519 del 18/04/2024 Cc. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286692-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: GHEZZI ANGELO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE MONZA, 22/06/2023

652031 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE - Remissione intervenuta in sede di annullamento con rinvio - Estinzione del reato - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42994 del 2008 Rv. 241827-01

Massime precedenti Vedi: N. 33392 del 2023 Rv. 285103-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24246 del 2004 Rv. 227681-01

Sez. 3, Sentenza n. 29117 del 17/04/2024 Cc. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286731-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Imputato:* **AURIOSO RAFFAELE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 05/07/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Principio convenzionale di proporzionalità - Necessaria verifica del rapporto di interrelazione esistente tra interesse pubblico e interesse privato - Sussistenza - Limiti - Indicazione.

In tema di reati edilizi, il principio di proporzionalità, enunciato dalla giurisprudenza convenzionale, cui deve conformarsi l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, postula la valutazione della sola interrelazione esistente tra l'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio e la tutela del diritto di proprietà e delle relative forme di godimento dell'autore del reato o del proprietario dell'immobile e del suo stretto nucleo familiare, non potendosi riconoscere rilievo alcuno all'interesse abitativo di terzi estranei, detentori, a qualsiasi altro titolo, del manufatto abusivo altrui, che, eventualmente, potranno ottenere altre forme di soddisfacimento mediante misure di assistenza sociale o la locazione di immobili leciti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 9, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21198 del 2023 Rv. 284627-01, N. 1961 del 2000 Rv. 216991-01, N. 48021 del 2019 Rv. 277994-01, N. 24882 del 2018 Rv. 273368-01, N. 423 del 2021 Rv. 280270-01, N. 5822 del 2022 Rv. 282950-01, N. 30405 del 2016 Rv. 267586-01, N. 48820 del 2023 Rv. 285756-02

Sez. 3, Sentenza n. 26527 del 11/04/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286792-03**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **GOBBO CARLO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/06/2023

673014 PROVE - INDIZI E PRESUNZIONI - Principio del "cui prodest" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora sia supportato da elementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante. (Fattispecie relativa a delitto di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di condanna che aveva valorizzato il rinvenimento di contabilità parallela in "nero" e numerose testimonianze su accordi tra imputato e clienti per prestazioni senza fattura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Massime precedenti Conformi: N. 15755 del 2020 Rv. 279271-01

Massime precedenti Vedi: N. 5147 del 2003 Rv. 223540-01, N. 29877 del 2020 Rv. 279699-01, N. 24897 del 2003 Rv. 225379-01, N. 216 del 2005 Rv. 230660-01

Sez. 3, Sentenza n. 26527 del 11/04/2024 Ud. (dep. 05/07/2024) Rv. 286792-04

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: GOBBO CARLO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/06/2023

577049 PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - Criterio di ragguglio ex art. 135 cod. pen. - Legittimità del suo utilizzo per assicurare la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio in caso di fatto storico avente rilevanza penale e amministrativa - Sussistenza - Ragioni.

E' legittimo il ricorso al criterio di ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive di cui all'art. 135 cod. pen. per garantire, in conformità al divieto di "bis in idem" sancito dalla Corte EDU, la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio da applicare a un medesimo fatto storico, previsto come delitto tributario e già punito in sede amministrativa, con l'intervenuta irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3555 del 2022 Rv. 282981-03, N. 52606 del 2018 Rv. 275518-02, N. 5048 del 2021 Rv. 280570-01, N. 31507 del 2021 Rv. 282038-01, N. 2245 del 2022 Rv. 282799-01

Sez. 3, Sentenza n. 26527 del 11/04/2024 Ud. (dep. 05/07/2024) Rv. 286792-05

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: GOBBO CARLO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/06/2023

609112 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Rilevanza ai fini del diniego del beneficio - Ragioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 1, Cod. Pen. art. 175 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43095 del 2021 Rv. 282377-01, N. 30345 del 2023 Rv. 285098-01, N. 4188 del 2023 Rv. 284092-01, N. 57704 del 2017 Rv. 272087-01

Sez. 3, Sentenza n. 26527 del 11/04/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286792-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **GOBBO CARLO. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/06/2023

673026 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza - Soggetti non destinatari della verifica - Utilizzabilità - Ragioni - Emersione di indizi di reità - Utilizzabilità - Condizioni.

Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale, ma, in caso di insorgenza di indizi di reato, la parte del documento redatta successivamente a tale emersione è utilizzabile a condizione che si sia proceduto nell'osservanza delle modalità di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220

Massime precedenti Conformi: N. 4432 del 1997 Rv. 208030-01, N. 7820 del 1998 Rv. 211225-01, N. 6251 del 1996 Rv. 205514-01, N. 54379 del 2018 Rv. 274131-01, N. 1969 del 1997 Rv. 206944-01

Massime precedenti Vedi: N. 6594 del 2017 Rv. 269299-01, N. 2601 del 2006 Rv. 233330-01, N. 15372 del 2010 Rv. 246599-01, N. 6218 del 1997 Rv. 208633-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45477 del 2001 Rv. 220291-01

Sez. 3, Sentenza n. 26527 del 11/04/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286792-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **GOBBO CARLO. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/06/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 - Vincolatività in sede penale - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, l'accordo conciliativo concluso tra il contribuente e l'ufficio ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non vincola il giudice penale, al quale sono rimessi l'accertamento e la determinazione dell'imposta evasa senza alcuna pregiudiziale, in ossequio al principio di autonomia del processo penale rispetto a quello amministrativo, sancito dall'art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37335 del 2014 Rv. 260188-01, N. 15899 del 2016 Rv. 266817-01, N. 36396 del 2011 Rv. 251280-01, N. 28710 del 2017 Rv. 270476-01, N. 38684 del 2014 Rv. 260389-01, N. 5490 del 2009 Rv. 243089-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 29079 del 11/04/2024 Ud. (dep. 18/07/2024) Rv. 286636-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: CUZZOLIN ALBERTO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 20/06/2023

677032 SENTENZA - REDAZIONE - Discrasia tra intestazione e dispositivo trascritto nella sentenza depositata, riportante dati estranei al giudizio - Nullità - Esclusione - Ragioni.

Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Massime precedenti Conformi: N. 47466 del 2004 Rv. 230416-01

Massime precedenti Vedi: N. 2351 del 2023 Rv. 284057-04, N. 3969 del 2019 Rv. 275690-01, N. 48846 del 2022 Rv. 284331-01, N. 7980 del 2017 Rv. 269375-01

Sez. 3, Sentenza n. 30930 del 10/04/2024 Ud. (dep. 29/07/2024) Rv. 286794-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: MARGIOTTA VINCENZO CESIDIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SULMONA, 08/06/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati concernenti la gestione dei rifiuti - Violazione delle prescrizioni ambientali dovuta a "deficit" strutturali - Responsabilità del legale rappresentante dell'impresa - Sussistenza - Esistenza di delega di funzioni - Irrilevanza.

In tema di reati concernenti la gestione dei rifiuti, l'inosservanza delle prescrizioni ambientali dovuta a "deficit" strutturali imputabili a precise scelte del legale rappresentante dell'impresa rende lo stesso direttamente responsabile della violazione, pur in presenza di una delega di funzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 quaterdecies com. 3, Cod. Pen. art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4968 del 2014 Rv. 258617-01, N. 27587 del 2020 Rv. 280159-03, N. 39268 del 2004 Rv. 230087-01, N. 17174 del 2020 Rv. 279013-01, N. 44335 del 2015 Rv. 265345-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 30929 del 10/04/2024** Ud. (dep. **29/07/2024**) Rv. **286838-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: DUSE FLAVIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/04/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 - Qualificazione della condotta come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Accertamento fattuale - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

In tema di rifiuti, la qualificazione della condotta in termini di abbandono o di deposito incontrollato ex art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituisce frutto di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 25548 del 2019 Rv. 276009-01

Sez. 3, **Sentenza n. 30929 del 10/04/2024** Ud. (dep. **29/07/2024**) Rv. **286838-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: DUSE FLAVIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/04/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Contravvenzione di abbandono di rifiuti - Natura giuridica - Reato istantaneo eventualmente permanente - Contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti - Natura giuridica - Reato permanente - Ragioni - Cessazione della permanenza - Individuazione.

In tema di rifiuti, la contravvenzione sanzionante l'abbandono degli stessi ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, presupponendo una volontà esclusivamente dismissiva che, per la sua episodicità, dà luogo a un gesto isolato sostanziatesi nella derelizione, diversamente da quella sanzionante il deposito incontrollato, che è integrata con un solo atto o con più condotte recanti i segni del persistente dominio sulla cosa e che ha sempre natura permanente, qualificandosi la condotta come deposito "controllabile", cui segue l'omessa rimozione e cessando lo stato di antiggiuridicità con lo smaltimento, il recupero, l'eventuale sequestro oppure con la sentenza di primo grado, se la contestazione è di natura aperta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Conformi: N. 6999 del 2018 Rv. 272632-01, N. 7386 del 2015 Rv. 262410-01

Massime precedenti Vedi: N. 25216 del 2011 Rv. 250969-01, N. 38662 del 2014 Rv. 260380-01, N. 38977 del 2017 Rv. 271078-01, N. 30910 del 2014 Rv. 260011-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 29076 del 05/04/2024 Ud. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286637-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: BRINA SALVATORE. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRINDISI, 20/02/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Dedotta illegittimità del cd. "metodo spannometrico" per il calcolo del quantitativo di rifiuti - Inammissibilità - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, in quanto si risolve in una censura afferente alla ricostruzione del fatto come effettuata nei giudizi di merito, il motivo di impugnazione con cui si deduce l'illegittimo utilizzo, in relazione ai reati concernenti l'illecito smaltimento dei rifiuti, del cd. "metodo spannometrico", consistente nell'approssimativa determinazione del loro quantitativo, basata su rilievi fotografici e su misurazioni operate dalla polizia giudiziaria, senza alcuna precisa indicazione di stima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18521 del 2018 Rv. 273217-01, N. 6717 del 2019 Rv. 275836-01, N. 22035 del 2010 Rv. 247626-01

Sez. 3, Sentenza n. 28704 del 05/04/2024 Cc. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286746-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: LIN HE. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE PADOVA, 25/09/2023

596022 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Apposizione del marchio "CE" sui prodotti posti in vendita - Assenza della "dichiarazione di conformità" da parte del produttore al momento della messa in vendita dei prodotti - Delitto di cui all'art. 515, cod. pen. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

Integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio "CE" su prodotti rispetto ai quali l'operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la "dichiarazione di conformità" del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una condizione necessaria per la marcatura. (Fattispecie relativa a lampade led non assistite da certificato di conformità alla direttiva UE 2014/30, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la produzione solo in sede giudiziaria dell'attestato, non rinvenuto all'atto della perquisizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Regolam. Consiglio CEE 09/07/2008 num. 765, Direttive Commissione CEE 26/02/2014 num. 30

Massime precedenti Vedi: N. 5068 del 2013 Rv. 254652-01, N. 27704 del 2010 Rv. 248133-01, N. 50783 del 2019 Rv. 277688-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 29348 del 04/04/2024** Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. 286619-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: TORNINCASA MARCO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 24/01/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Tempestiva e rituale richiesta del difensore di trattazione orale - Giudizio celebrato con rito camerale non partecipato - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 16080 del 2024 Rv. 286336-01

Massime precedenti Difformi: N. 44646 del 2021 Rv. 282172-01

Massime precedenti Vedi: N. 29846 del 2022 Rv. 283534-01, N. 8588 del 2022 Rv. 283002-01, N. 7750 del 2022 Rv. 282897-01, N. 11170 del 2024 Rv. 286046-01, N. 38164 del 2022 Rv. 283706-01, N. 51191 del 2023 Rv. 285597-01, N. 43782 del 2023 Rv. 285774-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29346 del 22/03/2024** Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. 286639-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: N. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 03/05/2023

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Precedente ordinanza istruttoria - Revoca con ammissione di prove in precedenza escluse - Possibilità - Condizioni - Ragioni.

In tema di prove, il giudice dibattimentale, in forza di quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 190, comma 3 e 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare, anche su sollecitazione di parte e nel rispetto del contraddittorio, una precedente ordinanza istruttoria, ammettendo prove originariamente escluse. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sollecitazione di parte non dev'essere assimilata ad un'impugnazione dell'ordinanza reiettiva, preclusa nel corso del processo ex art. 586 cod. proc. pen., conservando il giudice piena discrezionalità nella propria valutazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28915 del 2020 Rv. 279674-01, N. 16976 del 2020 Rv. 279166-01, N. 24932 del 2023 Rv. 284846-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 29342 del 21/03/2024** Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. **286588-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Imputato: **FRATERNALI MAURO.** P.M. **TOCCI STEFANO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 12/11/2021

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Opere in conglomerato cementizio armato - Contravvenzione sanzionante la mancanza del certificato di collaudo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, con l'utilizzo del termine "chiunque", sanziona, per la mancanza del certificato di collaudo, sia chi ha realizzato l'opera, sia chi si è limitato a utilizzarla, posto che è del tutto ragionevole punire il proprietario che utilizza o consente l'utilizzazione a terzi della costruzione non collaudata, trattandosi del soggetto che si avvantaggia di tale uso e che, al contempo, è tenuto "ex lege" a conseguire il certificato di collaudo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 22291 del 2011 Rv. 250368-01, N. 10235 del 2024 Rv. 286035-01, N. 1802 del 2011 Rv. 249133-01, N. 36095 del 2016 Rv. 267917-01, N. 1411 del 2012 Rv. 251880-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29344 del 21/03/2024** Ud. (dep. 19/07/2024) Rv. **286694-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Imputato: **DELL'ERBA VITANTONIO.** P.M. **TOCCI STEFANO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 15/03/2023

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reati paesaggistici - Interventi contrastanti le norme di salvaguardia contenute in un piano paesaggistico già adottato ma non ancora approvato - Permesso a costruire - Necessità - Ragioni.

In tema di reati paesaggistici, edilizi e sismici, è soggetta al rilascio di permesso di costruire e non alla presentazione della SCIA la realizzazione, su aree interessate da un piano paesaggistico già adottato ma non ancora approvato, di lavori edili contrastanti con le previste misure di salvaguardia, posto che la "ratio" delle stesse risiede nella necessità di anticipare la tutela a un momento antecedente la definitiva adozione del piano medesimo, così precludendo qualsivoglia intervento che vi si ponga in contrasto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 143 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 134 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 71, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 33834 del 2007 Rv. 237521-01, N. 6891 del 2017 Rv. 269298-01, N. 14183 del 2007 Rv. 236331-01, N. 37493 del 2003 Rv. 226316-01, N. 21476 del 2023 Rv. 284632-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 14/03/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286612-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: RAGNEDDA MARIO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 14/03/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti - Acquisti di beni per l'attività di impresa ad un prezzo incongruo - Reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati tributari, non integra il delitto di cui dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di fatture per l'acquisto, a un prezzo non congruo, di beni utilizzati per l'attività di impresa, nel caso in cui l'operazione commerciale sia stata realmente effettuata e il prezzo concretamente corrisposto, posto che tali fatture, descrivendo in modo corrispondente alla realtà l'operazione eseguita, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il delitto in oggetto, emessa in relazione all'utilizzo, da parte di una società produttrice di vini, di fatture concernenti l'acquisto, realmente avvenuto, di uva, attestanti costi di molto superiori al prezzo medio di vendita di tale prodotto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1996 del 2008 Rv. 238547-01

Massime precedenti Vedi: N. 28352 del 2013 Rv. 256675-01, N. 1998 del 2020 Rv. 278378-01

Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 13/03/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286611-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: ARTUSO IVANO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 08/06/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs n. 152 del 2006 - Terreno confiscato - Configurabilità - Ragioni.

In tema di rifiuti, la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrata anche nel caso in cui i rifiuti siano abbandonati su di un terreno confiscato, posto che la sopravvenuta indisponibilità dello stesso non è ostantiva all'adempimento degli obblighi imposti al destinatario dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. citato, che, per ottemperarvi, deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3, Cod. Pen. art. 240 bis

Massime precedenti Vedi: N. 31291 del 2019 Rv. 276301-01, N. 39430 del 2018 Rv. 273841-01, N. 33585 del 2015 Rv. 264440-01, N. 9461 del 2024 Rv. 286027-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 28502 del 08/03/2024 Cc. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286835-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: PE C/ DREWES GREGORY GEORG. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' IMPERIA, 12/10/2023

664124 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI - Provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio - Presupposti fattuali per l'accesso a un regime tributario derogatorio o di favore - Omessa o erronea valutazione della loro sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'omessa o erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali per l'accesso a un regime tributario derogatorio o di favore non è censurabile con ricorso per cassazione, non rientrando nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70 PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 2 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 49739 del 2023 Rv. 285608-01, N. 11976 del 2014 Rv. 258731-01, N. 19616 del 2014 Rv. 259755-01, N. 4978 del 2022 Rv. 282921-02, N. 37100 del 2023 Rv. 285189-01, N. 22297 del 2024 Rv. 286553-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226710-01

Sez. 3, Sentenza n. 28501 del 08/03/2024 Cc. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286691-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: CAVALLANTI SOCRATE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' COMO, 14/09/2023

623004 STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - Coltivazione di canapa - Procedura prescritta dall'art. 4 legge n. 242 del 2016 - Controlli demandati al Corpo forestale dello Stato - Controllo di polizia giudiziaria - Diversità - Conseguenze.

In tema di stupefacenti, il controllo demandato, ex art. 4, comma 1, legge 2 dicembre 2016, n. 242, al Corpo forestale dello Stato (attualmente Carabinieri forestali), in relazione alla coltivazione di "cannabis sativa L", in quanto finalizzato ad accertare il rispetto delle condizioni in presenza delle quali la succitata legge stabilisce la liceità di tale attività, ha natura diversa rispetto all'ordinario controllo di polizia, finalizzato ad acquisire elementi di prova per l'accertamento di reati, sicché non assume rilievo, ai fini della legittimità del sequestro probatorio eseguito in relazione al delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti, il mancato rispetto, da parte della polizia giudiziaria operante, della procedura contemplata dal citato art. 4.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2016 num. 242 art. 4 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 177 CORTE COST., Legge 02/12/2016 num. 242 art. 4 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2019 Rv. 274616-04, N. 12260 del 2022 Rv. 283032-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12348 del 2020 Rv. 278624-02, N. 30475 del 2019 Rv. 275956-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 31108 del 07/03/2024 Ud. (dep. **30/07/2024**) Rv. **286703-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: FRUNZOIU GIGEL. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 01/12/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Classificazione - Art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006 - Applicabilità al solo materiale agricolo - Sussistenza - Applicabilità agli idrocarburi e alla carta - Esclusione - Ragioni.

In tema di rifiuti, il disposto di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, si riferisce ai soli materiali agricoli bruciati come tali e non anche al combustibile liquido e alla carta, posto che la combustione di quest'ultimi determina, per l'ambiente, un pregiudizio superiore rispetto a quello generato dai rifiuti vegetali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 03/09/2020 num. 116 art. 1 com. 10

Massime precedenti Vedi: N. 38658 del 2017 Rv. 270897-01, N. 9348 del 2020 Rv. 278638-01, N. 36480 del 2019 Rv. 277503-01

Sez. 3, Sentenza n. 29332 del 07/03/2024 Ud. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286638-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: D. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 19/05/2022

671052 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - Istanza tempestiva di rito abbreviato condizionato - Udienda fissata ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen. - Rigetto - Istanza di rito abbreviato "secco" - Ammissibilità - Ripresentazione della richiesta condizionata a una diversa prova - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giudizio immediato, è tempestiva la richiesta di definizione con rito abbreviato formulata all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., a seguito del rigetto di una precedente richiesta definitiva con rito abbreviato condizionato presentata, a sua volta, entro i termini di legge, in quanto intercorre tra tali riti un rapporto di genere a specie, essendo, invece, preclusa la presentazione, in detta sede, di una nuova richiesta definitiva con rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una prova diversa, atteso che vi osta la perentorietà del termine decadenziale di quindici giorni previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie verificatasi antecedentemente alla modifica dell'art. 458 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 27, comma 1, lett. b, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 27 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Conformi: N. 6784 del 2016 Rv. 266271-01

Massime precedenti Difformi: N. 29912 del 2016 Rv. 268019-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 34151 del 2012 Rv. 253517-01

Sez. 3, Sentenza n. 25868 del 20/02/2024 Ud. (dep. **03/07/2024**) Rv. **286729-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.**
Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **DI MAIO FRANCESCO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/02/2023

651015 ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
- Giudizio d'impugnazione - Facoltà di presentare memorie - Limiti - Doglianze diverse rispetto a quelle proposte con il gravame di merito - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di impugnazione, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'eccepito difetto di motivazione sulla memoria difensiva depositata all'udienza di discussione, contenente la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, non potendo ritenersi lo stesso sviluppo dei motivi d'impugnazione originari, relativi alla responsabilità penale e alla commisurazione della pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14975 del 2018 Rv. 272542-01, N. 34461 del 2015 Rv. 264493-01, N. 40390 del 2022 Rv. 283803-01, N. 36118 del 2019 Rv. 277076-01

Sez. 3, Sentenza n. 28489 del 08/02/2024 Cc. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286707-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **ZUNICA FABIO.** *Relatore:* **ZUNICA FABIO.** *Imputato:* **RAGNOLI AMLETO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 26/07/2023

621000 SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive
- Provvedimento di convalida del DASPO intervenuto prima dello scadere del termine di 48 ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale - Verifica del pregiudizio patito dall'interessato - Necessità.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 15089 del 2016 Rv. 266632-01, N. 19640 del 2024 Rv. 286523-01 Rv. 286523-01, N. 8678 del 2016 Rv. 266769-01, N. 20366 del 2021 Rv. 281341-01, N. 6440 del 2016 Rv. 266223-01

Massime precedenti Vedi: N. 17411 del 2023 Rv. 284660-02, N. 20776 del 2010 Rv. 247182-01, N. 41668 del 2013 Rv. 257350-01, N. 15973 del 2020 Rv. 280796-01, N. 13639 del 2020 Rv. 278785-01

Sez. 3, Sentenza n. 30805 del 15/01/2024 Ud. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286870-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.**
Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **MEDICINA DEMOCRATICA
MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE C/ ELIA MICHELE MARIO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 30/06/2022

651045 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Imputato alloglotta - Obbligo di traduzione delle sentenze - Sentenze della Corte di cassazione - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di traduzione di atti, il disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., indicativo di quelli per cui sussiste l'obbligo di traduzione a cura dell'autorità procedente, trova applicazione con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione emesse nei confronti di imputato alloglotta, nel solo caso in cui esse non concludano il processo e non facciano venir meno, nei confronti del predetto, l'indicata qualità, cui è correlata l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a sentenza di annullamento parziale con rinvio, in cui la Corte ha precisato che l'obbligo di provvedere alla traduzione grava sul giudice di merito e non su quello di legittimità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18715 del 2012 Rv. 252503-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

LUGLIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 28474 del 10/07/2024 Ud. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286811-02**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: ARTUSIO MASSIMO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 06/03/2024

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione - Reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità - Ragioni.

In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma 4, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 1 lett. A, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis

Massime precedenti Conformi: N. 26294 del 2024 Rv. 286653-01

Massime precedenti Difformi: N. 18873 del 2024 Rv. 286436-01

Massime precedenti Vedi: N. 2629 del 2024 Rv. 285724-01, N. 1567 del 2022 Rv. 282408-01

Sez. 4, Sentenza n. 28657 del 05/07/2024 Ud. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286812-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: GOLEANU ELENA. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/03/2024

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Applicabilità alla contravvenzione di guida senza patente - Esclusione - Ragioni.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116 com. 15, Cod. Strada art. 116 com. 17, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 38849 del 2017 Rv. 271397-01, N. 30134 del 2017 Rv. 270255-01, N. 20941 del 2022 Rv. 283304-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 29160 del 05/07/2024** Ud. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286654-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: SPINELLI ANTONIO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 10/11/2023

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Causa estintiva "riparatoria" di cui all'art. 162-ter, cod. pen. - Sopravvenuta procedibilità a querela del reato - Applicabilità nel giudizio di appello - Condizioni - Fattispecie.

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 ter, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39304 del 2021 Rv. 282059-01, N. 640 del 2024 Rv. 285631-01, N. 2490 del 2021 Rv. 280253-01, N. 16674 del 2021 Rv. 281204-01

Sez. 4, **Sentenza n. 29185 del 05/07/2024** Cc. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286651-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: HUSOVIC BRAJM CUI 01PWY1X. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/03/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Deposito unitamente all'appello sottoscritto e trasmesso via PEC dal difensore - Valore di autenticazione della firma dell'imputato - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello da parte del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13813 del 2015 Rv. 262966-01, N. 14882 del 2024 Rv. 286298-01, N. 8920 del 2024 Rv. 286055-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 29156 del 26/06/2024 Ud. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286861-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: GIULIANI TERESA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 20/10/2022

661121 IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Giudizio di appello avverso sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile - Prescrizione del reato maturata nelle more - Obbligo del giudice di valutare se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili - Sussistenza - Regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" - Applicazione - Ritenuta impossibilità di pervenire ad assoluzione nel merito - Obbligo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione - Sussistenza - Regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" - Applicazione.

Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11341 del 2023 Rv. 284577 - 09, N. 14705 del 2024 Rv. 286144-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35490 del 2009 Rv. 244273-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-01

Sez. 4, Sentenza n. 26952 del 20/06/2024 Cc. (dep. **09/07/2024**) Rv. **286737-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: BERNARDO CARMINE. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 23/10/2023

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Giudizio di legittimità - Liquidazione delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parte resistente vittoriosa - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, quale parte resistente vittoriosa, ha diritto a ottenere la liquidazione delle spese processuali nel giudizio di legittimità nel solo caso in cui abbia effettivamente esplicitato, anche attraverso memoria scritta, un'attività difensiva diretta a contrastare la pretesa indennitaria del ricorrente, la cui impugnazione sia stata rigettata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 9179 del 2024 Rv. 285911-01, N. 36535 del 2021 Rv. 281923-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34559 del 2002 Rv. 222264-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 26557 del 20/06/2024** Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286677-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **MARI ATTILIO.** *Relatore:* **MARI ATTILIO.**
Imputato: **ANDREOZZI NICOLA.** *P.M.* **TAMPIERI LUCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/03/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689 - Cumulabilità con il beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso di applicazione in procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello - Esclusione - Disposizione meno favorevole rispetto alla normativa previgente - Sussistenza.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis, Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4934 del 2024 Rv. 285751-01, N. 46782 del 2023 Rv. 285564-01, N. 3992 del 2024 Rv. 285902-01, N. 46157 del 2021 Rv. 282551-01, N. 1995 del 2024 Rv. 285729-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Sez. 4, **Sentenza n. 26294 del 12/06/2024** Ud. (dep. **04/07/2024**) Rv. **286653-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Imputato:* **ROSSO GRAZIANO.** *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 25/10/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità - Ragioni.

In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, cod. pen., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 161 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344

SEZIONE QUARTA

bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 15 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 95 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2

Massime precedenti Difformi: N. 18873 del 2024 Rv. 286436-01

Massime precedenti Vedi: N. 2629 del 2024 Rv. 285724-01, N. 1567 del 2022 Rv. 282408-01

Sez. 4, Sentenza n. 26798 del 11/06/2024 Ud. (dep. **08/07/2024**) Rv. **286650-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Imputato:* **GIANNONI MASSIMO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 30/03/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Implicita contestazione di circostanza aggravante - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di circostanze, non può ritenersi implicitamente contestata in fatto e riconosciuta in sentenza un'aggravante, nel caso in cui l'imputazione contenga l'esplicita contestazione di una diversa aggravante, con l'indicazione dei relativi riferimenti normativi e con l'analitica descrizione della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di appello che, nel silenzio dell'imputazione e della decisione di primo grado, aveva ritenuto implicitamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., necessaria ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di furto, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sul rilievo che era stata contestata la sola aggravante della violenza sulle cose, ininfluenza a tali fini).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 lett. 2, Cod. Pen. art. 625 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-01, N. 2505 del 2024 Rv. 285844-01, N. 17532 del 2024 Rv. 286448-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 4, Sentenza n. 26285 del 04/06/2024 Ud. (dep. **04/07/2024**) Rv. **286532-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **VIGNALE LUCIA.** *Relatore:* **VIGNALE LUCIA.** *Imputato:* **RUNFOLO MARIANO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 08/11/2023

630075 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE - Ipotesi aggravata da recidiva nel biennio - Trasformazione in fattispecie autonoma di reato per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016 - Conseguenze sul trattamento sanzionatorio - Applicabilità della sola pena detentiva - Esclusione - Ragioni.

In tema di guida senza patente, l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato in ragione del trattamento sanzionatorio per essa previsto, caratterizzato da pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sicché al disposto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato l'ipotesi non aggravata, non può riconoscersi, altresì, portata modificativa del

SEZIONE QUARTA

tipo di sanzione comminata per quella aggravata, mediante la sostituzione della sola pena detentiva a quella congiunta.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116 com. 15, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 42285 del 2017 Rv. 270883-01, N. 48779 del 2016 Rv. 268247-01

Sez. 4, Sentenza n. 26805 del 29/05/2024 Cc. (dep. 08/07/2024) Rv. 286678-01

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **CAMBIO LUIGI DANIELE. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BELLUNO, 19/04/2023

666010 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE - Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio del riesame - Nullità - Ragioni - Misura cautelare - Efficacia - Fattispecie.

Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ordinanza emessa, in sede di riesame, da un collegio composto anche da un giudice onorario di pace, in cui la Corte ha precisato che il provvedimento, pur viziato da nullità, non avrebbe potuto ritenersi inesistente, sicché, ove intervenuto entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare con esso adottata conservava efficacia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 30 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9076 del 2020 Rv. 279942-01

Massime precedenti Vedi: N. 39119 del 2023 Rv. 285112-01, N. 43917 del 2021 Rv. 282218-01

Sez. 4, Sentenza n. 30042 del 29/05/2024 Ud. (dep. 23/07/2024) Rv. 286818-01

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **LAMARMORA COSIMO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 15/05/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 - Criteri di valutazione dell'entità dell'offesa - Indicazione.

Ai fini dell'applicabilità al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la rilevanza dell'offesa deve essere apprezzata avuto riguardo alle modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva, ossia alla sua idoneità a trarre in inganno il giudice all'atto della presentazione dell'istanza.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 8302 del 2022 Rv. 282716-01, N. 44900 del 2023 Rv. 285292-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14723 del 2020 Rv. 278871-01, N. 6591 del 2009 Rv. 242152-01

Sez. 4, Sentenza n. 26281 del 29/05/2024 Ud. (dep. **04/07/2024**) Rv. **286500-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **SACCHETTI RICCARDO.** *P.M.* **PICARDI ANTONIETTA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 09/11/2023

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Esito positivo dell'alcoltest - Prova dell'omologazione e della revisione dell'etilometro - Onere a carico del pubblico ministero - Condizioni - Onere dell'imputato di allegazione volto a contestare il funzionamento dell'apparecchio - Contenuto - Fattispecie.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

Massime precedenti Conformi: N. 33978 del 2021 Rv. 281828-01, N. 3201 del 2020 Rv. 278032-01

Massime precedenti Difformi: N. 11679 del 2021 Rv. 280958-01, N. 46146 del 2021 Rv. 282550-01, N. 28887 del 2019 Rv. 276570-01, N. 45070 del 2004 Rv. 230489-01, N. 46841 del 2021 Rv. 282659-01, N. 42084 del 2011 Rv. 251117-01, N. 17463 del 2011 Rv. 250324-01

Massime precedenti Vedi: N. 31843 del 2023 Rv. 285065-01

Sez. 4, Sentenza n. 30041 del 23/05/2024 Ud. (dep. **23/07/2024**) Rv. **286863-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **MARCHI ANDREA.** *P.M.* **ODELLO LUCIA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 26/10/2023

630001 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica da uso di stupefacenti opposto da conducente coinvolto in un sinistro, ma non sottoposto a cure mediche presso un nosocomio - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE QUARTA

Non integra la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti, mediante prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria, opposto dal conducente di un veicolo che, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici. (Fattispecie relativa a un conducente che, sottoposto, nell'immediato, a cure mediche dal personale sanitario di un'ambulanza giunta sul luogo del sinistro, si era successivamente rifiutato, su invito di una seconda pattuglia, di recarsi presso un ospedale per sottoporsi al prelievo di liquidi biologici, in funzione dell'accertamento dello stato di alterazione da stupefacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 3, Cod. Strada art. 187 com. 4, Cod. Strada art. 187 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 20094 del 2021 Rv. 281206-01, N. 21559 del 2021 Rv. 281401-01, N. 24914 del 2019 Rv. 276363-01

Sez. 4, Sentenza n. 30040 del 23/05/2024 Ud. (dep. 23/07/2024) Rv. 286862-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: AMATO SALVATORE. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 05/05/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Intercettazioni - Decreto autorizzativo - Valutazione della gravità indiziaria - Motivo di ricorso - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenta l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poichè il sindacato di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunciata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47891 del 2004 Rv. 230568-01, N. 19388 del 2018 Rv. 273311-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22471 del 2015 Rv. 263715-01

Sez. 4, Sentenza n. 30040 del 23/05/2024 Ud. (dep. 23/07/2024) Rv. 286862-03

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: AMATO SALVATORE. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 05/05/2023

577036 PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Pena principale cui riferimento per l'irrogazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale - Reato continuato - Individuazione - Criteri.

Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della

SEZIONE QUARTA

continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28584 del 2017 Rv. 270240-01, N. 8126 del 2018 Rv. 272408-01, N. 3633 del 2017 Rv. 269425-01, N. 14954 del 2015 Rv. 263045-01, N. 29746 del 2014 Rv. 261512-01, N. 17564 del 2023 Rv. 284593-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8411 del 1998 Rv. 210980-01

Sez. 4, Sentenza n. 30040 del 23/05/2024 Ud. (dep. **23/07/2024**) Rv. **286862-02**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: AMATO SALVATORE. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 05/05/2023

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Pena accessoria illegale - Rilevabilità di ufficio - Sussistenza - Inammissibilità del ricorso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

L'illegalità della pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile. (Fattispecie relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale e alla sospensione della responsabilità genitoriale durante la pena, disposte avendo riguardo alla pena complessiva, quale risultante dall'aumento per la continuazione, piuttosto che alla pena principale irrogata per il reato più grave, all'esito della comparazione tra circostanze e della diminuzione per il rito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46122 del 2014 Rv. 262108-01, N. 29862 del 2018 Rv. 273689-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 42858 del 2014 Rv. 260697-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 6240 del 2015 Rv. 262327-01

Sez. 4, Sentenza n. 25918 del 22/05/2024 Cc. (dep. **03/07/2024**) Rv. **286649-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: TURKU ARTUR. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/01/2024

664112 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - Crediti relativi a spese di procedimento o a somme dovute all'Erario - Conversione automatica - Condizioni.

In tema di sequestro conservativo, l'automatica conversione in pignoramento, ex art. 320 cod. proc. pen., del vincolo reale disposto a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, opera nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia determinato l'importo del credito, rendendolo certo, liquido ed esigibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 6751 del 2023 Rv. 284064-01, N. 5451 del 2020 Rv. 278181-01, N. 34251 del 2020 Rv. 279999-01

Sez. 4, Sentenza n. 25918 del 22/05/2024 Cc. (dep. **03/07/2024**) Rv. **286649-02**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **VIGNALE LUCIA.** *Relatore:* **VIGNALE LUCIA.**
Imputato: **TURKU ARTUR.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/01/2024

657021 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE - Art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Applicazione al sequestro conservativo - Esclusione - Ragioni.

In tema di sequestro conservativo, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen., riguardando tale previsione il solo sequestro probatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli effetti del sequestro conservativo cessano, ai sensi dell'art. 317, comma 4, cod. proc. pen., con la pronuncia di una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di non luogo a procedere, permanendo nel solo caso di sentenza di condanna non più soggetta ad impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6751 del 2023 Rv. 284064-01, N. 51888 del 2019 Rv. 277919-01

Sez. 4, Sentenza n. 29174 del 15/05/2024 Cc. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286655-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.**
Imputato: **DE MITRI UGO.** *P.M.* **ORSI LUIGI.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 16/01/2024

664101 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITA' DI ORDINANZE - Retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - Identità ovvero diversità tra i procedimenti rispetto ai quali risultano emesse le ordinanze cautelari - Nozione - Individuazione - Ragioni.

Ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini custodiali, l'identità ovvero la diversità tra il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la prima ordinanza e quello in cui è stata emessa la seconda non può trarsi dal dato della connessione qualificata tra i reati che ne formano oggetto ex art. 12 cod. proc. pen., dovendo, invece, farsi riferimento al dato formale dell'iscrizione della notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione sostanziale di unicità del procedimento individuata dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, riguarda esclusivamente la specifica disciplina delle intercettazioni e non può essere trasposta in ambiti processuali diversi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9 del 1997 Rv. 208167-01, N. 37879 del 2023 Rv. 285027-01, N. 43599 del 2021 Rv. 282186-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14535 del 2007 Rv. 235909-01, N. 51 del 2020 Rv. 277395-01, N. 21957 del 2005 Rv. 231058-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 26297 del 15/05/2024 Cc. (dep. **04/07/2024**) Rv. **286817-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: C. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 20/02/2024

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Omessa allegazione dei decreti autorizzativi da parte del pubblico ministero - Omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame - Inefficacia della misura cautelare disposta - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Obbligo per il tribunale del riesame di acquisire d'ufficio i decreti - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., obbligando, purtuttavia, il tribunale ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ommesso l'acquisizione dei decreti autorizzativi posti a fondamento del provvedimento genetico e di quello reiettivo dell'impugnazione, sull'erroneo rilievo dell'inconferenza della deduzione difensiva, in ragione dell'avvenuta messa a disposizione, da parte del pubblico ministero, dei soli supporti informatici delle captazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42371 del 2007 Rv. 238059-01, N. 4631 del 2005 Rv. 230685-01, N. 8806 del 2005 Rv. 231083-01, N. 823 del 2017 Rv. 269291-01

Massime precedenti Vedi: N. 49959 del 2023 Rv. 285622-01, N. 38566 del 2019 Rv. 277516-01, N. 22808 del 2020 Rv. 279566-01

Sez. 4, Sentenza n. 30615 del 09/05/2024 Ud. (dep. **25/07/2024**) Rv. **286884-03**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: TESTORE LAURA C/ SCHMIDHEINY STEPHAN. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 16/02/2023

667019 PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE - Associazione non riconosciuta - Richiesta risarcitoria "iure proprio" - Offesa di interesse statutario - Necessità - Radicamento sul territorio luogo di consumazione del reato - Esclusione - Fattispecie.

È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione

SEZIONE QUARTA

medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 61 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 38991 del 2010 Rv. 248848-01, N. 22558 del 2010 Rv. 247814-01, N. 39010 del 2013 Rv. 256593-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261110-01

Sez. 4, Sentenza n. 30615 del 09/05/2024 Ud. (dep. **25/07/2024**) Rv. **286884-02**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: TESTORE LAURA C/ SCHMIDHEINY STEPHAN. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 16/02/2023

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - "Idem factum" - Nozione alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della CGUE - Fattispecie.

In tema di divieto del "bis in idem", sussiste l'"idem factum", alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e di quella della Corte di giustizia dell'UE, nel caso di identici fatti materiali o in quello di fatti sostanzialmente identici per circostanze connesse da inscindibile legame sotto il profilo spazio-temporale, dovendo escludersi, invece, l'identità nel differente caso in cui dalla medesima condotta dell'agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato la richiesta difensiva di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, relativa al quesito se l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'art. 54 della Convenzione per l'accordo di Schengen dovessero essere interpretati come contenenti il divieto di un secondo giudizio in caso di contestazione di identiche condotte, a prescindere dalla eventuale diversità dell'evento).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 50, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 57393 del 2018 Rv. 274720-01, N. 12175 del 2017 Rv. 270387-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

Sez. 4, Sentenza n. 30615 del 09/05/2024 Ud. (dep. **25/07/2024**) Rv. **286884-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: TESTORE LAURA C/ SCHMIDHEINY STEPHAN. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 16/02/2023

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Identità della condotta oggetto dei due giudizi - Eventi diversi - Violazione del divieto - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE QUARTA

Non sussiste violazione del divieto di "bis in idem" nel caso in cui, in esito al raffronto tra l'imputazione oggetto del giudicato e il fatto afferente alla nuova contestazione, emerga l'identità della condotta, ma non dell'evento naturalistico che ne è derivato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che ricorresse il divieto di un secondo giudizio ad oggetto la contestazione del delitto di omicidio colposo per la morte di un lavoratore esposto ad amianto nei confronti di imputato già giudicato con sentenza irrevocabile per disastro innominato ex artt. 437, commi 1 e 2, e 449 cod. pen., il cui evento era stato individuato nell'incremento dell'insorgenza di malattie asbesto-derivate tra i lavoratori operanti all'interno di uno stabilimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 437 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2019 Rv. 275068-01, N. 42630 del 2022 Rv. 283687-01, N. 12175 del 2017 Rv. 270387-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

Sez. 4, Sentenza n. 30616 del 07/05/2024 Ud. (dep. 26/07/2024) Rv. 286883-02

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: PG C/ ANGRISANO FELICIO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 10/03/2023

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Giudizio di prevedibilità - Classe di evento - Nozione - Fattispecie.

In tema di responsabilità per colpa, il giudizio di prevedibilità postula l'individuazione della "classe di evento" di riferimento, che deve essere determinata avendo riguardo alla descrizione di quanto è avvenuto e procedendo, poi, a ricondurre l'evento verificatosi a una più ampia categoria, tenuto conto anche alla realtà morfologica, geografica e spaziale del luogo del sinistro. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la responsabilità del Comandante del porto e del Capo pilota in relazione ad un incidente mortale dovuto al crollo della Torre Piloti a seguito dell'impatto di una nave in manovra all'interno di un bacino a ciò deputato, sul rilievo che era stata correttamente individuata, quale "classe di evento", quella degli urti tra navi in evoluzione nelle acque portuali e la citata Torre).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113

Massime precedenti Vedi: N. 6490 del 2021 Rv. 280927-03, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 13 Rv. 281997-01

Sez. 4, Sentenza n. 30616 del 07/05/2024 Ud. (dep. 26/07/2024) Rv. 286883-01

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: PG C/ ANGRISANO FELICIO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 10/03/2023

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

SEZIONE QUARTA

Ai fini dell'integrazione dell'aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", non è sufficiente che l'evento si sia verificato in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa, ma è necessario che sia stata violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione rischiosa dei predetti e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio lavorativo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante e della violazione dell'art. 2087 cod. civ., contestate con riferimento al delitto di omicidio colposo, sul rilievo che non ricorreva alcuna situazione di pericolo derivante da urti da parte di navi in manovra dalla quale proteggere i lavoratori destinati a svolgere le attività all'interno della Torre Piloti, collocata su di una banchina portuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Navig. art. 17, Cod. Navig. art. 62, Cod. Navig. art. 63, Cod. Navig. art. 81, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 63, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64

Massime precedenti Conformi: N. 32899 del 2021 Rv. 281997-01

Massime precedenti Vedi: N. 32178 del 2020 Rv. 280070-01, N. 32507 del 2019 Rv. 276797-01, N. 31478 del 2022 Rv. 283457-01

Sez. 4, Sentenza n. 30616 del 07/05/2024 Ud. (dep. 26/07/2024) Rv. 286883-04

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: PG C/ ANGRISANO FELICIO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 10/03/2023

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse all'impugnazione della parte civile - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27318 del 2019 Rv. 276640-01, N. 10114 del 2020 Rv. 278643-01, N. 41784 del 2018 Rv. 275416-01, N. 36526 del 2020 Rv. 280182-01, N. 11934 del 2023 Rv. 284444-01, N. 10638 del 2020 Rv. 278519-01, N. 14194 del 2021 Rv. 281016-01

Massime precedenti Difformi: N. 18781 del 2019 Rv. 275761-01, N. 25141 del 2019 Rv. 276338-01, N. 33255 del 2019 Rv. 276598-01, N. 42460 del 2018 Rv. 274367-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40049 del 2008 Rv. 240815-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 30047 del 23/04/2024 Cc. (dep. **23/07/2024**) Rv. **286819-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: SERBAN VITALIS. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/10/2022

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione - Cittadino straniero comunitario non residente in Italia - Codice fiscale italiano - Necessità - Esclusione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di ammissione al beneficio presentata dal cittadino straniero comunitario, non residente in Italia, non necessita dell'allegazione del codice fiscale italiano.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 605 art. 4 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 45 del 2008 Rv. 238245-01, N. 42475 del 2023 Rv. 285379-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14723 del 2020 Rv. 278871-01, N. 6591 del 2009 Rv. 242152-01

Sez. 4, Sentenza n. 27826 del 19/04/2024 Ud. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286866-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: POLETTI GIANLUIGI. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 02/05/2023

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Nesso causale in caso di morte del lavoratore conseguente a patologie correlate ad esposizione all'amianto - Legge di copertura statistica - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nelle singole ipotesi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore del processo oncogeno e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata sul rilievo della mancata verifica dell'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e dell'intensità dell'esposizione ad amianto, capace di accelerare l'insorgenza e la progressione del mesotelioma pleurico o del tumore polmonare, rendendo efficienti le condotte omissive comprese in un determinato periodo di esposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44349 del 2023 Rv. 285317-01

Massime precedenti Vedi: N. 43386 del 2010 Rv. 248953-01, N. 10209 del 2021 Rv. 281710-01, N. 32860 del 2021 Rv. 282081-02, N. 44943 del 2021 Rv. 282717-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222139-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261103-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 27517 del 12/04/2024 Ud. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286738-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: DEDA ZEF. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 23/03/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Nozione - Requisiti - Differenze rispetto al concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 - Struttura organizzativa.

L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110, cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziandosi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27433 del 2017 Rv. 270396-01

Massime precedenti Vedi: N. 10758 del 2009 Rv. 242897-01, N. 46301 del 2013 Rv. 258165-01, N. 3398 del 2024 Rv. 285702-01, N. 33139 del 2020 Rv. 280450-01, N. 16540 del 2013 Rv. 255491-01

Sez. 4, Sentenza n. 28659 del 07/03/2024 Cc. (dep. **17/07/2024**) Rv. **286813-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: DAWAN DANIELA. Relatore: DAWAN DANIELA. Imputato: VITALE LORENZO. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 10/11/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Atto di appello sprovvisto della dichiarazione o elezione di domicilio - Inammissibilità - Successiva proposizione, in termini, di ulteriore atto di appello munito della dichiarazione o elezione di domicilio - Rilevanza - Esclusione Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'atto di appello sprovvisto della dichiarazione o elezione di domicilio risulta inammissibile anche nel caso in cui, in pendenza del termine per impugnare, sia depositato un ulteriore atto di appello cui sia allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, risolvendosi quest'ultimo nella mera ripetizione di quello originario, finalizzata, attraverso l'indicata allegazione, ad eludere la "ratio" del disposto di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23275 del 2024 Rv. 286361-01, N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01, N. 23462 del 2024 Rv. 286374-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 27181 del 21/02/2024 Ud. (dep. **10/07/2024**) Rv. **286652-02**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE.
Imputato: PMT C/ GRIGOLI SONIA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 03/04/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre querela ex art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517, cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Abuso del processo - Fattispecie.

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 20093 del 2024 Rv. 286460-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01

Massime precedenti Difformi: N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01, N. 49783 del 2009 Rv. 245163-01

Sez. 4, Sentenza n. 27181 del 21/02/2024 Ud. (dep. **10/07/2024**) Rv. **286652-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE.
Imputato: PMT C/ GRIGOLI SONIA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 03/04/2023

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Contestazione suppletiva del pubblico ministero - Abuso del processo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di nuove contestazioni, costituisce abuso del processo l'esercizio, da parte del pubblico ministero, di una potestà che, pur se prevista dalla legge, è esercitata per finalità che travalicano le ragioni per cui risulta riconosciuta dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di effetto la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., effettuata dopo l'apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove al solo fine di rendere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica, a fronte della mancata proposizione della querela entro il termine previsto dagli artt. 2, lett. i) e 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 lett. 7, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 lett. I CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12983 del 2015 Rv. 262996-01, N. 27981 del 2017 Rv. 271161-01, N. 12306 del 2016 Rv. 266772-01, N. 11414 del 2018 Rv. 272381-01, N. 20891 del 2021 Rv. 281311-02

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251496-01

LUGLIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 30589 del 20/06/2024 Ud. (dep. **25/07/2024**) Rv. **286815-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: VLADUT NICOLAE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 26/02/2024

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 – Ambito applicativo - Indicazione.

La disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420 bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22752 del 2021 Rv. 281315-01, N. 37185 del 2019 Rv. 277339-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 119 del 2005 Rv. 229541-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 5, Sentenza n. 30589 del 20/06/2024 Ud. (dep. **25/07/2024**) Rv. **286815-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: VLADUT NICOLAE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 26/02/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Celebrazione del processo in assenza in difetto delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. - Applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Esclusione.

In tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non si applica se il processo si è svolto in assenza dell'imputato in difetto delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13714 del 2024 Rv. 286208-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 28110 del 10/06/2024** Ud. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286643-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: ARTISTICO ANTONIO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/11/2023

609048 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Furto in abitazione - Danno di speciale tenuità - Criteri di accertamento - Danno morale arrecato con l'azione criminosa - Rilevanza - Sussistenza.

In tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7738 del 2015 Rv. 263434-01, N. 5049 del 2021 Rv. 280615-01, N. 8530 del 2015 Rv. 262450-01, N. 6635 del 2017 Rv. 269241-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35535 del 2007 Rv. 236914-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27703 del 28/05/2024** Ud. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286641-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: TAFUNI VITO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 18/04/2023

607014 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - Libro degli inventari - Tenuta in modo sintetico - Reato - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di bancarotta semplice documentale la condotta dell'imprenditore che tenga il libro degli inventari in maniera sintetica, in quanto l'assenza di analiticità è inidonea a dare contezza delle attività e passività dell'impresa, facendo venire meno la funzione del libro stesso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la circostanza che il curatore sia riuscito, comunque, a ricostruire in maniera completa lo stato attivo e passivo del fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2217, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 39482 del 2013 Rv. 256324-01

Massime precedenti Vedi: N. 18482 del 2023 Rv. 284514-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27509 del 15/05/2024** Cc. (dep. **10/07/2024**) Rv. **286580-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: FILOPATI KRISTIAN. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 18/12/2023

673105 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE - Decreto emesso in

SEZIONE QUINTA

via di urgenza dal pubblico ministero - Difetto di motivazione - Convalida da parte del giudice per le indagini preliminari - Efficacia sanante - Sussistenza.

In materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 55748 del 2017 Rv. 271741-01, N. 215 del 2007 Rv. 235859-01, N. 16285 del 2010 Rv. 247266-01, N. 35930 del 2009 Rv. 244872-01

Massime precedenti Vedi: N. 32666 del 2010 Rv. 248253-01, N. 26139 del 2019 Rv. 276975-01, N. 2707 del 2021 Rv. 280972-01

Sez. 5, Sentenza n. 27688 del 14/05/2024 Ud. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286640-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **MONTELEONE MARCO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 26/10/2023

607008 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - Omessa tenuta delle scritture contabili - Dolo specifico - Concorso di persone nel reato - Configurabilità - Condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 38277 del 2019 Rv. 276954-03, N. 26379 del 2019 Rv. 276650-01

Sez. 5, Sentenza n. 28102 del 09/05/2024 Ud. (dep. **12/07/2024**) Rv. **286779-01**

Presidente: **SABEONE GERARDO.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **F. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 05/10/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Richiesta di sostituzione della pena detentiva - Rigetto - Provvedimento "ad hoc" - Abnormità - Esclusione.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è abnorme la decisione con la quale il giudice della cognizione, anziché integrare o confermare il dispositivo già letto in udienza, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva con separato provvedimento che, in ogni caso, è impugnabile nel merito unitamente alla sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61, Decreto Legisl. 26/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43960 del 2023 Rv. 285307-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 27718 del 08/05/2024 Cc. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286642-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: P. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE IMPERIA, 17/02/2024

664002 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE - Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare - Autorizzazione verbale del pubblico ministero alla polizia giudiziaria - Convalida - Forma determinata - Necessità - Esclusione.

In tema di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, la conferma dell'autorizzazione verbale all'allontanamento, resa dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, non richiede l'adozione di una forma determinata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la conferma contenuta nella richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 bis, Cod. Proc. Civ. art. 121

Sez. 5, Sentenza n. 29284 del 03/05/2024 Ud. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286644-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: PJETRI GENTIAN. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 15/11/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Recidiva - Giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti - Impugnazione dell'imputato finalizzata all'esclusione dell'aggravante - Interesse - Sussistenza - Ragioni.

L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 179 com. 2, Cod. Pen. art. 172 com. 7, Cod. Pen. art. 173 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35429 del 2014 Rv. 261453-01, N. 9019 del 2024 Rv. 285921-01, N. 19188 del 2013 Rv. 255071-01, N. 14653 del 2024 Rv. 286209-01, N. 27826 del 2013 Rv. 255991-01, N. 38822 del 2022 Rv. 283569-01, N. 6521 del 2019 Rv. 275618-01, N. 37095 del 2009 Rv. 246580-01

Massime precedenti Difformi: N. 43269 del 2019 Rv. 277144-01, N. 20328 del 2017 Rv. 269942-01, N. 13628 del 2024 Rv. 286222-01, N. 3880 del 2023 Rv. 284309-01, N. 15937 del 2024 Rv. 286342-01, N. 38697 del 2015 Rv. 264803-01, N. 3214 del 2015 Rv. 262022-01, N. 2311 del 2016 Rv. 266056-01, N. 16717 del 2011 Rv. 250000-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 29643 del 03/05/2024** Ud. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286624-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: LORETUCCI GIAMPIERO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 30/10/2023

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Concessione per la seconda volta - Computo della pena complessiva - Pena pecuniaria il cui ragguglio comporti il superamento della soglia di due anni di pena detentiva - Rilevanza - Esclusione.

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, raggugliata a quella detentiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30885 del 2005 Rv. 232288-01, N. 49115 del 2022 Rv. 284078-01, N. 32803 del 2022 Rv. 283568-01

Massime precedenti Difformi: N. 17797 del 2019 Rv. 276765-01, N. 45251 del 2014 Rv. 260970-01

Massime precedenti Vedi: N. 37402 del 2016 Rv. 267951-01, N. 53632 del 2017 Rv. 271820-01, N. 45521 del 2004 Rv. 229821-01, N. 4853 del 2010 Rv. 246278-01

Sez. 5, **Sentenza n. 29625 del 19/04/2024** Ud. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286873-02**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: MANGIONE CATALDO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 30/05/2022

598040 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI - Assemblaggio di parti di un prodotto recanti marchio contraffatto - Reato di cui all'art. 473, cod. pen. - Configurabilità - Assorbimento nel delitto di cui all'art. 474, cod. pen. - Esclusione.

In tema di delitti contro la fede pubblica, l'assemblaggio di parti di un prodotto (nella specie, orologi) recanti marchio contraffatto, volto a creare un nuovo oggetto, a sua volta connotato da falsità del marchio, integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. che non può ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 474 cod. pen. poiché questo ha riguardo alla mera introduzione nello Stato o alla messa in vendita di prodotti, recanti un marchio non originale, già completi in ogni loro parte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26398 del 2019 Rv. 276893-01, N. 26263 del 2010 Rv. 247684-01, N. 35235 del 2022 Rv. 283796-01, N. 40324 del 2019 Rv. 277049-01, N. 18289 del 2016 Rv. 267119-01, N. 2342 del 2024 Rv. 285798-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 29625 del 19/04/2024** Ud. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286873-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.**
Relatore: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Imputato:* **MANGIONE CATALDO.**
P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 30/05/2022

654020 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE -
Questione di competenza territoriale - Riproposizione con i motivi di impugnazione - Possibilità
- Sopravvenienze istruttorie - Valutabilità - Esclusione.

L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie, sicché, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non tempestivamente sottoposti dalla parte, anche se collegati a sopravvenienze istruttorie tali da giustificare, in astratto, lo spostamento della competenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 33435 del 2006 Rv. 234348-01, N. 49754 del 2012 Rv. 254100-01, N. 14699 del 2013 Rv. 255498-01, N. 4876 del 2017 Rv. 269212-01, N. 1415 del 2014 Rv. 258149-01

Massime precedenti Vedi: N. 14557 del 2021 Rv. 281067-01, N. 26699 del 2013 Rv. 256050-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40537 del 2009 Rv. 244330-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27466 del 08/04/2024** Ud. (dep. **10/07/2024**) Rv. **286579-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **D. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/09/2023

652031 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE - Impegno a rimettere la querela assunto dal querelante in sede civile - Remissione tacita - Esclusione.

L'impegno, assunto in sede civile, da parte del querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152

Massime precedenti Conformi: N. 34501 del 2008 Rv. 240669-01

Massime precedenti Vedi: N. 10426 del 2024 Rv. 286111-01, N. 689 del 2000 Rv. 215318-01, N. 26634 del 2004 Rv. 229867-01, N. 13204 del 2022 Rv. 282935-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 26135 del 05/04/2024** Ud. (dep. **03/07/2024**) Rv. **286776-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **PREMI FABIO. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 23/10/2023

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Delitto di illecita influenza sull'assemblea - Reato di evento - Alterazione effettiva delle maggioranze assembleari - Tenuta reale e non virtuale dell'assemblea - Necessità - Sussistenza.

Il delitto di illecita influenza sull'assemblea, che è reato di evento, è posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare, sicché gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente alterare la formazione delle maggioranze assembleari, il che presuppone che l'assemblea sia stata non virtualmente, ma effettivamente tenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2636

Massime precedenti Vedi: N. 20451 del 2020 Rv. 279432-01, N. 555 del 2012 Rv. 252661-01, N. 17854 del 2009 Rv. 243675-01, N. 17939 del 2014 Rv. 260192-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26418 del 03/04/2024** Ud. (dep. **04/07/2024**) Rv. **286872-01**

Presidente: **SABEONE GERARDO.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Relatore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **D'AGOSTINO CAROLINA. P.M. LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 13/10/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Reato divenuto procedibile a querela ex art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 - Ricorso volto a eccepire il difetto di querela - Unico motivo o motivo proposto con altri motivi inammissibili - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con un motivo unico o che si accompagna ad altri motivi inammissibili, la questione di improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, ha introdotto tale forma di procedibilità. (Fattispecie in tema di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 49513 del 2023 Rv. 285468-01

Massime precedenti Vedi: N. 22658 del 2023 Rv. 284698-01, N. 2658 del 2023 Rv. 284155-01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749-01, N. 49499 del 2023 Rv. 285467-01, N. 5223 del 2023 Rv. 284176-01, N. 11229 del 2023 Rv. 284542-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273551-01, N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 26415 del 02/04/2024** Ud. (dep. **04/07/2024**) Rv. **286764-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: COCCATO PAOLINO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 20/12/2022

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Infedeltà patrimoniale - Atto di disposizione dell'amministratore - Interesse in conflitto con quello della società - Danno patrimoniale cagionato intenzionalmente alla società - Reato-contratto - Sussistenza - Conseguenze - Confisca diretta del profitto per intero.

In tema di delitto di infedeltà patrimoniale, l'atto di disposizione negoziale posto in essere dall'amministratore che, con un interesse in conflitto con quello della società, cagioni intenzionalmente un danno patrimoniale a quest'ultima, integra un cd. reato-contratto in quanto frutto di una determinazione illecita "ab origine" che produce l'immedesimazione del reato nel negozio giuridico, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta del reato ed è, pertanto, assoggettabile interamente a confisca diretta ai sensi dell'art. 2641, comma primo, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2641 com. 1 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9988 del 2015 Rv. 262794-01, N. 21458 del 2005 Rv. 232289-01, N. 1160 del 2024 Rv. 285880-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26654 del 2008 Rv. 239926-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26164 del 25/03/2024** Cc. (dep. **03/07/2024**) Rv. **286777-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PMT C/ PALLADINO CARLO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BENEVENTO, 29/12/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Vendita di bene immobile a prezzo inferiore a quello di mercato sottoposta a condizione sospensiva nell'interesse del solo acquirente - Mancato avveramento della condizione - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che è reato di pericolo, integra distrazione il contratto di vendita di un immobile a prezzo inferiore a quello di mercato e sottoposto a condizione sospensiva unilaterale nell'interesse del solo acquirente, in quanto, quest'ultimo, anche ove, alla scadenza del termine prefissato, la condizione sospensiva non si sia verificata, in assenza di un'esplicita dichiarazione di risoluzione del contratto, può rinunciare alla condizione ed esercitare il diritto potestativo di acquisto, con conseguente limitazione del potere dispositivo della parte venditrice e messa in pericolo della garanzia del ceto creditorio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Vedi: N. 30333 del 2016 Rv. 267883-01, N. 38396 del 2017 Rv. 270763-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266804-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26919 del 15/03/2024** Cc. (dep. **08/07/2024**) Rv. **286578-01**

SEZIONE QUINTA

Presidente: **SABONE GERARDO.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **Confl. comp. in proc. Festinese ed altro. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE MILANO, 05/12/2023

622007 STAMPA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - COMPETENZA - Diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive - Attribuzione di un fatto determinato - Competenza territoriale - Foro di residenza della persona offesa.

In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 com. 5 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis

Massime precedenti Vedi: N. 34717 del 2008 Rv. 240687-01, N. 4158 del 2015 Rv. 262168-01

Sez. 5, Sentenza n. 26886 del 08/03/2024 Ud. (dep. **08/07/2024**) Rv. **286778-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **CIMATTI MAURIZIO. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 20/09/2022

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta fallimentare - Bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo"- Equiparazione del trattamento sanzionatorio ex art. 236, comma 2, n. 1, legge fall. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di reati di bancarotta, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 236, comma 2, n. 1, legge fall. nella parte in cui impone anche per la bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo" il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta fraudolenta fallimentare, in quanto anche il concordato preventivo, come la procedura fallimentare, ha una dimensione concorsuale e eventualmente liquidatoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Legge Falliment. art. 236 com. 1 lett. 2, Decreto Legisl. 12/10/2019 num. 14 art. 341, Decreto Legisl. 12/10/2019 num. 14 art. 349, Decreto Legisl. 12/10/2019 num. 14 art. 390

Sez. 5, Sentenza n. 27446 del 08/03/2024 Ud. (dep. **10/07/2024**) Rv. **286623-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Imputato:* **RONDINELLI GIUSEPPE. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/09/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Restituzioni ai soci dei versamenti in conto capitale - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità -

SEZIONE QUINTA

Sussistenza - Restituzione ai soci di versamenti effettuati a titolo di mutuo - Bancarotta preferenziale - Configurabilità - Ragioni.

In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. L, Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32930 del 2021 Rv. 281872-01, N. 14908 del 2008 Rv. 239487-01, N. 3880 del 2023 Rv. 284309-01, N. 1793 del 2012 Rv. 252003-01, N. 8431 del 2019 Rv. 276031-01

Massime precedenti Difformi: N. 25773 del 2019 Rv. 277577-01, N. 2273 del 2005 Rv. 231289-01, N. 50495 del 2018 Rv. 274602-01, N. 25292 del 2012 Rv. 253001-01, N. 34505 del 2014 Rv. 264277-01, N. 41143 del 2014 Rv. 261250-01, N. 49509 del 2017 Rv. 271464-01, N. 42710 del 2012 Rv. 254456-01, N. 50188 del 2017 Rv. 271775-01

Massime precedenti Vedi: N. 32378 del 2018 Rv. 273576-01, N. 5186 del 2014 Rv. 260196-01

Sez. 5, Sentenza n. 26876 del 06/03/2024 Ud. (dep. 08/07/2024) Rv. 286577-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: R. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 22/06/2023

594168 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - Aggravante speciale di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen. - Applicazione cumulativa con l'aggravante comune di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. - Legittimità - Ragioni.

In tema di rapina, è legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen., posto che la prima punisce più severamente la maggior pericolosità insita nella partecipazione al reato di una pluralità di persone, idonea a determinare una più incisiva capacità criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona più gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da più persone compresenti all'azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 628 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 20217 del 2016 Rv. 266893-01, N. 25274 del 2023 Rv. 284861-01, N. 42738 del 2015 Rv. 264816-01, N. 36243 del 2009 Rv. 245595-01

Massime precedenti Difformi: N. 16515 del 2010 Rv. 247004-01, N. 26542 del 2009 Rv. 244095-01, N. 43376 del 2022 Rv. 283741-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21837 del 2012 Rv. 252518-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 26875 del 06/03/2024** Ud. (dep. **08/07/2024**) Rv. **286576-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: B. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 21/06/2023

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Sequestro di persona e violenza privata - Concorso - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

I reati di violenza privata e di sequestro di persona possono concorrere tra loro posto che le relative fattispecie incriminatrici, integrate dal medesimo elemento materiale della costrizione, si differenziano per il fatto che, nel primo, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnargli il telefono cellulare e a rivelargli il codice di sblocco dell'utenza per consentirgli l'accesso ai messaggi inviati dalla stessa all'ex fidanzato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610

Massime precedenti Conformi: N. 10543 del 2015 Rv. 263453-01

Massime precedenti Vedi: N. 44548 del 2015 Rv. 264685-01

LUGLIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 27654 del 09/07/2024 Cc. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286757-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: OLIVERIO DONATO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/06/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18-bis, legge n. 69 del 2005 - Procedura per la concentrazione di procedimenti paralleli di cui al d.lgs. n. 29 del 2016 - Deducibilità della questione relativa alla pendenza di un procedimento "parallelo" nel procedimento relativo alla consegna - Esclusione - Autorità deputata all'esame di tale questione - Individuazione.

In tema di mandato di arresto europeo, le questioni concorrenti, relative, rispettivamente, al motivo di rifiuto facoltativo della consegna, di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dall'art. 6, comma 5, lett. b), legge 4 ottobre 2019, n. 117, e alla pendenza di procedimenti paralleli, regolamentata dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, non possono essere prospettate congiuntamente alla Corte di appello investita della decisione di consegna, cui spetta, ove dedotta, soltanto la valutazione della sussistenza dell'indicato motivo di rifiuto facoltativo, rientrando, ex art. 4 del citato d.lgs. n. 29 del 2016, nella competenza dell'«autorità giudiziaria procedente», da identificare in quella deputata a trattare il procedimento interno rispetto al quale si pone il conflitto di giurisdizione, l'avvio del meccanismo procedurale funzionale alla concentrazione dei procedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 29, Legge 04/10/2019 num. 1176 com. 5 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 27825 del 2015 Rv. 264055-01, N. 20539 del 2022 Rv. 283600-01, N. 2959 del 2020 Rv. 278197-01

Sez. 6, Sentenza n. 30607 del 03/07/2024 Cc. (dep. **25/07/2024**) Rv. **286846-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: PG C/ VIERU LAURENTIU (CUI. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/05/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Decisione sulla misura cautelare - Stato di latitanza o di irreperibilità del consegnando - Rilevanza - Condizioni.

In tema di mandato di arresto europeo, non è di ostacolo alla applicazione della misura cautelare la circostanza che il destinatario si sia reso latitante, o comunque irreperibile, nel caso in cui difetti la prova che costui non si trovi più nel territorio italiano.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1317 del 2023 Rv. 284146-01, N. 8601 del 2022 Rv. 282912-01, N. 20133 del 2004 Rv. 229306-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 30625 del 01/07/2024 Ud. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286829-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: C. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 17/04/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Appello del solo imputato - Riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti - Riduzione di pena per una delle attenuanti minore di quella determinata in primo grado - Legittimità - Esclusione.

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando però, in relazione a una delle predette attenuanti, una riduzione inferiore a quella determinata in primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2023 Rv. 284311-01, N. 49163 del 2018 Rv. 275025-01, N. 19366 del 2020 Rv. 279107-01, N. 40890 del 2022 Rv. 283804-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40910 del 2005 Rv. 232066-01, N. 33752 del 2013 Rv. 255660-01

Sez. 6, Sentenza n. 29229 del 01/07/2024 Cc. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286845-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: GRECO ANTONIO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 04/03/2024

618029 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' SOCIALE - Pericolosità sociale ex art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n.159 del 2011 - Natura e frequenza delle violazioni - Indicazione.

In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica il soggetto, dedito alla commissione di reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non esclusivamente individuali, commessi in un significativo intervallo temporale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32903 del 2021 Rv. 281842-01

Sez. 6, Sentenza n. 30633 del 01/07/2024 Cc. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286847-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: CELOTTO GIULIA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 22/04/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis, cod. pen. - Rapporto fra profitti illeciti e valore dei beni oggetto di ablazione - Congruenza - Necessità - Fattispecie.

SEZIONE SESTA

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quest'ultima si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie, a fronte del reato di ricettazione di un ciclomotore ascritto all'indagato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25239 del 2024 Rv. 286594-01, N. 29157 del 2023 Rv. 285039-02, N. 44221 del 2022 Rv. 283810-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 920 del 2004 Rv. 226490-01 Rv. 226491-01, N. 27421 del 2021 Rv. 281561-01

Sez. 6, Sentenza n. 29209 del 25/06/2024 Ud. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286772-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Relatore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Imputato:* **EL SAYED AHMED ABDALLA MAHMOUD. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 02/05/2023

595104 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - CIRCOSTANZE - Attenuante della costituzione in carcere - Intervallo temporale tra evasione e costituzione - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante speciale del reato di evasione, prevista dall'art. 385, comma quarto, cod. pen., è sufficiente la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna, senza che assuma rilevanza il tempo decorso dalla evasione. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la costituzione in carcere dell'imputato, avvenuta sette mesi dopo l'evasione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32383 del 2008 Rv. 240644-01, N. 29935 del 2022 Rv. 283721-01, N. 1560 del 2021 Rv. 280479-01

Sez. 6, Sentenza n. 27411 del 20/06/2024 Ud. (dep. **10/07/2024**) Rv. **286826-02**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Relatore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Imputato:* **SIMONETTI GIUSEPPE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 18/12/2023

673001 PROVE - IN GENERE - Onere di allegazione da parte dell'imputato ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di un'esimente - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha

SEZIONE SESTA

annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980, Rv. 146696-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35024 del 2020 Rv. 280304-01, N. 12619 del 2019 Rv. 276173-02, N. 27604 del 2016 Rv. 267405-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10381 del 2021 Rv. 280574-01

Sez. 6, Sentenza n. 30604 del 20/06/2024 Cc. (dep. **25/07/2024**) Rv. **286828-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: POGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PERUGIA, 25/05/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Patteggiamento - Confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 - Accordo delle parti - Necessità.

In tema di responsabilità da reato degli enti, l'accordo delle parti, nel caso di patteggiamento, deve estendersi alla confisca di cui all'art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come a tutte le altre componenti sanzionatorie dell'illecito, la cui determinazione non può essere rimessa, nell'"an" e nel "quantum", all'organo giudicante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 9, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 63, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 20046 del 2011 Rv. 249823-01

Massime precedenti Vedi: N. 6047 del 2017 Rv. 268829-01, N. 14696 del 2021 Rv. 280782-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11170 del 2015 Rv. 263680-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261116-01, N. 21368 del 2020 Rv. 279348-02, N. 26654 del 2008 Rv. 239925-01

Sez. 6, Sentenza n. 27411 del 20/06/2024 Ud. (dep. **10/07/2024**) Rv. **286826-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: SIMONETTI GIUSEPPE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 18/12/2023

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Falsa testimonianza - Timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la vita o l'incolumità - Esimente di cui all'art. 384, cod. pen. - Irrilevanza - Stato di necessità - Configurabilità - Possibilità.

In tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la vita o l'incolumità a seguito della propria testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non rientrando, invece, nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., che si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12799 del 2006 Rv. 233739-01, N. 4895 del 2004 Rv. 227845-01, N. 26560 del 2008 Rv. 241044-01, N. 7006 del 2021 Rv. 280840-01

Massime precedenti Difformi: N. 4239 del 2008 Rv. 238581-01, N. 26061 del 2011 Rv. 250748-01, N. 26606 del 2009 Rv. 244403-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10381 del 2021 Rv. 280574-01

Sez. 6, Sentenza n. 28455 del 11/06/2024 Cc. (dep. **15/07/2024**) Rv. **286758-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **TONDIN FEDERICA.** *Relatore:* **TONDIN FEDERICA.** *Imputato:* **P. P.M. ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 13/02/2024

654020 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE - Ordinanza cautelare - Eccezione d'incompetenza per territorio - Deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulteriore conferma dalla introduzione, ad opera dell'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., con cui è possibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenza territoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi di giudizio per l'erronea determinazione di tale competenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 32904 del 2018 Rv. 273672-01, N. 3816 del 2009 Rv. 242822-01

Massime precedenti Difformi: N. 13096 del 2014 Rv. 259505-01, N. 4548 del 2005 Rv. 231139-01, N. 25835 del 2010 Rv. 247776-01, N. 2336 del 2015 Rv. 262081-01

Sez. 6, Sentenza n. 27098 del 04/06/2024 Ud. (dep. **09/07/2024**) Rv. **286769-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **RODRIGUEZ GARCIA JOSEFINA. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 09/10/2023

595016 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Reato presupposto - Sentenza irrevocabile di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - Conseguenze - Dubbio sulla sussistenza del delitto di calunnia - Necessità - Esclusione.

SEZIONE SESTA

Il dubbio sulla sussistenza del reato presupposto, pur sancito da una sentenza irrevocabile, non giustifica, di per sé solo, il dubbio sulla sussistenza del reato di calunnia. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel giudizio per il delitto di calunnia, l'innocenza del calunniato non va necessariamente accertata in via pregiudiziale in un separato procedimento penale e il giudicato eventualmente formatosi al riguardo deve essere liberamente e autonomamente valutato). (Conf.: n. 8637 del 1979, Rv. 143174-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12209 del 2020 Rv. 278753-01, N. 21882 del 2023 Rv. 284747-01, N. 53614 del 2014 Rv. 261873-01, N. 10103 del 2023 Rv. 284130-01

Sez. 6, Sentenza n. 30600 del 04/06/2024 Cc. (dep. **25/07/2024**) Rv. **286827-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: P. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 05/02/2024

671023 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CASI - ARRESTATO IN FLAGRANZA - Avvenuta convalida dell'arresto - Restituzione degli atti al pubblico ministero con immotivato diniego del rito direttissimo - Abnormità strutturale - Sussistenza - Ragioni.

È affetto da abnormità strutturale il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo, dopo aver provveduto alla convalida, senza alcuna motivazione disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda al giudizio nelle forme ordinarie, in tal modo determinandosi una indebita alterazione della sequenza degli atti del procedimento, in violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 387 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 569 del 2017 Rv. 268598-01, N. 44650 del 2019 Rv. 277217-01, N. 8012 del 2024 Rv. 286004-01, N. 7933 del 2012 Rv. 252079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 6, Sentenza n. 26263 del 30/05/2024 Ud. (dep. **04/07/2024**) Rv. **286767-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: N. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 20/06/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Assenza di matrimonio e di convivenza - Comune genitorialità - Configurabilità del reato - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter cod. civ. a carico

SEZIONE SESTA

dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 337 ter

Massime precedenti Difformi: N. 33882 del 2014 Rv. 262078-01, N. 43846 del 2023 Rv. 285330-01

Massime precedenti Vedi: N. 38336 del 2022 Rv. 283939-01, N. 31390 del 2023 Rv. 285087-01, N. 7259 del 2022 Rv. 283047-01

Sez. 6, Sentenza n. 26647 del 30/05/2024 Cc. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286755-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **GHOURI CHAND. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 21/03/2024

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Pericolo di fuga - Nozione - Valutazione - Fattispecie.

In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarsi, allontanandosi dal territorio nazionale. (Fattispecie in cui il pericolo di fuga è stato desunto dalle modalità con cui l'estradando si era spostato clandestinamente da un continente all'altro, in condizioni estremamente disagiate ed esponendosi a rischi elevatissimi per la sua incolumità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23319 del 2016 Rv. 267061-01, N. 22804 del 2022 Rv. 283283-01, N. 50161 del 2019 Rv. 278057-01, N. 1842 del 2020 Rv. 278106-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26156 del 2003 Rv. 224613-01

Sez. 6, Sentenza n. 30711 del 30/05/2024 Ud. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286830-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Relatore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Imputato:* **B. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 09/06/2023

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Giudizio di appello - Applicabilità di ufficio e acquisizione differita del consenso dell'interessato - Possibilità - Condizioni.

In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione

SEZIONE SESTA

partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. F CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. G CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. Z

Massime precedenti Vedi: N. 10641 del 2024 Rv. 286137-01, N. 2341 del 2024 Rv. 285727-01, N. 12760 del 2024 Rv. 286077-01, N. 19326 del 2015 Rv. 263558-01, N. 11981 del 2024 Rv. 286185-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 6, Sentenza n. 26630 del 29/05/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286843-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** *Relatore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** *Imputato:* **SCIULLI POMPILIO.** *P.M.* **ANIELLO ROBERTO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 02/11/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di estinzione del reato ex art. 162-ter, cod. pen. - Appello del pubblico ministero - Riforma - Assunzione delle prove dedotte e non assunte in primo grado - Necessità.

Il giudice di appello, il quale - in seguito ad appello del pubblico ministero - intenda riformare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. per assenza dei relativi presupposti, è tenuto, senza alcuna discrezionalità valutativa, ad assumere le prove già richieste e non espletate in primo grado. (Vedi: Sez. 3, n. 9726 del 1993, Rv. 196281-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Cod. Pen. art. 341 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18401 del 2024 Rv. 286325-01

Sez. 6, Sentenza n. 29530 del 28/05/2024 Ud. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286798-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Relatore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Imputato:* **CRUCINIO VINCENZO DIEGO.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 30/03/2023

595106 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Persona in stato di detenzione domiciliare - Autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per raggiungere un dato luogo - Sosta lungo il percorso - Configurabilità del reato - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non integra il delitto di evasione la condotta di chi, autorizzato a lasciare l'abitazione ove si trovi ristretto in stato di detenzione domiciliare al fine di raggiungere un luogo determinato, effettui

SEZIONE SESTA

una sosta per ragioni diverse da quelle fondanti l'autorizzazione, senza significative deviazioni dal percorso e senza la finalità di eludere la vigilanza. (Nella specie, la Corte ha annullato la condanna inflitta al ricorrente per essersi fermato lungo il tragitto di ritorno dal SERT, ove era stato autorizzato a recarsi, al fine di acquistare sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 47156 del 2022 Rv. 284022-01, N. 35681 del 2019 Rv. 276694-01, N. 48917 del 2015 Rv. 265475-01, N. 37428 del 2023 Rv. 285035-01, N. 45928 del 2017 Rv. 270887-01

Sez. 6, Sentenza n. 29192 del 28/05/2024 Ud. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286771-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO**. *Estensore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO**. *Relatore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO**. *Imputato:* **CERASOLI CRISTIAN**. *P.M.* **PERELLI SIMONE**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 08/06/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Pena pecuniaria sostitutiva - Condizioni economiche disagiate dell'imputato - Ammissibilità - Ragioni.

La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis

Massime precedenti Conformi: N. 13845 del 2008 Rv. 239689-01, N. 17103 del 2016 Rv. 266639-01, N. 36639 del 2014 Rv. 260333-01, N. 37533 del 2021 Rv. 281928-01, N. 2357 del 2024 Rv. 285786-02

Massime precedenti Difformi: N. 528 del 2007 Rv. 235695-01, N. 39495 del 2008 Rv. 241323-01, N. 44402 del 2022 Rv. 283954-01, N. 15927 del 2024 Rv. 286318-01

Massime precedenti Vedi: N. 14873 del 2024 Rv. 286235-01, N. 9397 del 2024 Rv. 286130-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24476 del 2010 Rv. 247274-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 26180 del 23/05/2024** Ud. (dep. **03/07/2024**) Rv. **286796-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: ROMANO GENNARO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 23/11/2023

606008 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE - Indebita ritenzione di contributi pubblici legittimamente percepiti - Configurabilità del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. l'indebita ritenzione di contributi pubblici legittimamente percepiti, assumendo rilevanza penale solo il loro indebito conseguimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa comunicazione di cause sopravvenute di decadenza dal contributo regolarmente percepito può configurare il delitto di malversazione di cui all'art. 316-bis cod. pen., ove l'erogazione sia stata subordinata ad un vincolo di destinazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis, Cod. Pen. art. 316 ter, Legge 29/09/2000 num. 300 art. 4, Convenzione di Bruxelles 26/07/1995 num. 95 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7963 del 2020 Rv. 278455-01, N. 43554 del 2021 Rv. 282264-01, N. 11341 del 2023 Rv. 284577 - 10, N. 29674 del 2022 Rv. 283612-01

Sez. 6, **Sentenza n. 30720 del 23/05/2024** Cc. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286832-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: A. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 31/01/2024

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Reati di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen. - Subordinazione d'ufficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione ad un percorso di recupero - Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta. (Vedi: S.U. n. 10 del 1993, Rv. 194064-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30147 del 2023 Rv. 285046-01, N. 39341 del 2023 Rv. 285275-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23400 del 2022 Rv. 283191-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 31180 del 21/05/2024 Cc. (dep. **30/07/2024**) Rv. **286773-01**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: DONNARUMMA ANIELLO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 01/02/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Sequestro probatorio di telefoni cellulari annullato dal tribunale del riesame - Ordine di restituzione della "copia forense" dei dati acquisiti - Decreto di ispezione informatica adottato dal pubblico ministero prima della restituzione - Illegittimità - Sussistenza - Conseguenze - "Inutilizzabilità patologica" dei dati - Ragioni.

In tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della "copia forense" dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale che ha determinato il venir meno del potere dell'organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene, neppure soggetto a confisca obbligatoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che le "chat" in tal modo acquisite, con violazione della sfera di libertà e segretezza della corrispondenza presidiata ex art. 15 Cost., sono affette da "inutilizzabilità patologica" ai fini cautelari). (Vedi: Sez. Unite. n. 5021 del 1996, Rv. 204644-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254

Massime precedenti Vedi: N. 33432 del 2023 Rv. 285062-01, N. 16065 del 2020 Rv. 278996-01, N. 15836 del 2023 Rv. 284590-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216246-01, N. 23756 del 2024 Rv. 286589-01, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-01

Sez. 6, Sentenza n. 31179 del 21/05/2024 Cc. (dep. **30/07/2024**) Rv. **286850-01**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: UMPROGETTI S.R.L.. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 15/03/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per sproporzione - Tutela dei terzi - Art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità ai terzi di buona fede - Acquisizione del bene prima dell'inserimento del reato presupposto nel catalogo ex art. 240-bis, cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Decreto Legge 25/02/2022 num. 13, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 CORTE COST., Legge 28/03/2022 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 39201 del 2021 Rv. 282275-01, N. 56374 del 2018 Rv. 276299-01, N. 14095 del 2024 Rv. 286103-01, N. 213 del 2024 Rv. 285602-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 29188 del 15/05/2024 Ud. (dep. **18/07/2024**) Rv. **286759-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: B. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 18/01/2023

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Violazione dedotta in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni - Condizioni.

La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35394 del 2016 Rv. 267997-01, N. 5772 del 2019 Rv. 276319-01, N. 1131 del 2013 Rv. 254837-01, N. 21462 del 2019 Rv. 276532-01, N. 2807 del 2015 Rv. 262586-01, N. 37282 del 2021 Rv. 282044-01, N. 598 del 2018 Rv. 271764-01

Massime precedenti Difformi: N. 6179 del 2021 Rv. 280648-01, N. 18559 del 2019 Rv. 276122-02, N. 57912 del 2017 Rv. 273606-01, N. 41572 del 2016 Rv. 268282-01

Massime precedenti Vedi: N. 31542 del 2017 Rv. 270552-01, N. 20885 del 2015 Rv. 264096-01

Sez. 6, Sentenza n. 31169 del 15/05/2024 Ud. (dep. **30/07/2024**) Rv. **286834-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: CENTEMERO GIULIO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara competenza, CORTE APPELLO MILANO, 08/05/2023

575000 PARTITI POLITICI - Delitto di cui all'art. 7 legge n. 195 del 1974 - Finanziamento illecito erogato per il tramite di soggetto interposto - Momento e luogo di perfezionamento del reato - Indicazione.

Il delitto di finanziamento illecito ai partiti, di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, nel caso in cui l'erogazione perviene al destinatario finale per il tramite di un soggetto interposto, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il finanziamento o il contributo venga ricevuto da tale soggetto giuridico.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7, Decreto Legge 28/12/2013 num. 149 art. 12, Legge 21/02/2014 num. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28796 del 2020 Rv. 279630-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 29529 del 15/05/2024 Ud. (dep. **19/07/2024**) Rv. **286800-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: BALLA NDRICIM. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 13/01/2023

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Sentenza di non luogo a procedere - Termine per proporre impugnazione - Applicabilità del termine ordinario per i provvedimenti emessi in camera di consiglio - Data di decorrenza - Individuazione.

Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 23358 del 2014 Rv. 260060-01

Massime precedenti Vedi: N. 19221 del 2020 Rv. 279282-01, N. 47565 del 2013 Rv. 257793-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21039 del 2011 Rv. 249670-01

Sez. 6, Sentenza n. 30716 del 14/05/2024 Cc. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286848-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: RANDONE IGNAZIO. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 03/11/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 13714 del 2024 Rv. 286208-01, N. 14895 del 2024 Rv. 286122-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01 Rv. 278869-02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 25852 del 14/05/2024 Cc. (dep. **02/07/2024**) Rv. **286753-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: NICASTRO FRANCESCO. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 19/02/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Revoca degli arresti domiciliari applicati in sostituzione dell'originaria custodia in carcere - Ricorso dell'imputato avverso precedente ordinanza del tribunale del riesame, non ancora efficace, di ripristino della custodia in carcere - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Annullamento senza rinvio dell'ordinanza - Ragioni.

In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca della misura degli arresti domiciliari, in precedenza applicata dal giudice per le indagini preliminari in sostituzione della primigenia misura della custodia in carcere, determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale in carcere. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza deve essere comunque annullata senza rinvio, stante l'esigenza di impedirne l'efficacia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, DM Grazia e Giustizia 30/09/1989 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 44723 del 2021 Rv. 282397-01, N. 24558 del 2017 Rv. 270674-01, N. 46070 del 2014 Rv. 260821-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01 Rv. 251694-01

Sez. 6, Sentenza n. 30718 del 14/05/2024 Cc. (dep. **26/07/2024**) Rv. **286849-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: KRASNIQI ALUSH. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRENTO, 31/01/2024

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Condanna all'estero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti - Principio della doppia incriminazione - Verifiche sul titolo - Necessità - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, al fine di valutare la sussistenza del requisito della doppia incriminazione in riferimento alla fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti, la Corte di appello, ove la richiesta provenga da uno Stato in cui è perseguita anche la detenzione per uso personale, deve esaminare il titolo straniero e verificare se, dalla relativa motivazione, sia deducibile la sussistenza di un fatto penalmente rilevante per il nostro ordinamento. (Fattispecie in tema di estradizione verso la Repubblica di Albania).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7191 del 2018 Rv. 272463-01, N. 42314 del 2008 Rv. 242411-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25853 del 14/05/2024** Cc. (dep. **02/07/2024**) Rv. **286795-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: T. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRENTO, 31/01/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Estradizione verso l'estero - Trattato di estradizione bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador - Valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza - Necessità - Esclusione - Verifica - Oggetto - Indicazione.

In tema di estradizione processuale per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, sebbene non sia tenuta, secondo il trattato bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador del 25 novembre 2015, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 novembre 2019, n. 152, entrato in vigore il 16 novembre 2021, a valutare autonomamente ai fini della consegna i gravi indizi di colpevolezza, deve comunque verificare, con una sommaria delibazione, che nella domanda estradizionale siano indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/11/2015, Legge 25/11/2019 num. 152

Massime precedenti Vedi: N. 40552 del 2019 Rv. 277560-01, N. 11947 del 2019 Rv. 275293-01, N. 9758 del 2014 Rv. 258810-01, N. 18492 del 2020 Rv. 279308-01, N. 40959 del 2013 Rv. 258122-01

Sez. 6, **Sentenza n. 27103 del 02/05/2024** Cc. (dep. **09/07/2024**) Rv. **286797-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: L. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 22/12/2023

664055 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Indagato alloglotto che non conosce la lingua italiana - Mancata traduzione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame - Conseguenze - Ragioni.

La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento non è inserito nel novero di quelli che devono essere necessariamente tradotti ex art. 143, comma 2, cod. proc. pen., né di quelli essenziali alla conoscenza delle accuse di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13804 del 2008 Rv. 239521-01, N. 5856 del 2024 Rv. 285759-01, N. 10993 del 2020 Rv. 278883-01

Massime precedenti Vedi: N. 3993 del 2024 Rv. 286113-01, N. 17905 del 2015 Rv. 263318-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 27637 del 30/04/2024 Ud. (dep. **11/07/2024**) Rv. **286756-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: CERBONE DOMENICO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/06/2023

656019 DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - Rinuncia al mandato difensivo - Obbligo per il giudice di designare un difensore - Sussistenza - Ragioni.

La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Massime precedenti Conformi: N. 39570 del 2019 Rv. 276872-01, N. 16958 del 2018 Rv. 272603-01, N. 47159 del 2022 Rv. 284024-01, N. 37875 del 2023 Rv. 285025-01

Massime precedenti Difformi: N. 46435 del 2019 Rv. 277795-01, N. 3094 del 2016 Rv. 266052-01 Rv. 266052-01

Massime precedenti Vedi: N. 18113 del 2021 Rv. 281093-01, N. 8099 del 2010 Rv. 246238-01

Sez. 6, Sentenza n. 26628 del 24/04/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286754-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: PG C/ COSPITO ALFREDO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 26/06/2023

530107 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - Reato di strage "politica" ex art. 285, cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri di cui agli art. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuzione di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978, Rv. 141120-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 285 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8291 del 2022 Rv. 282910-01, N. 56323 del 2017 Rv. 271896-01, N. 46333 del 2023 Rv. 285534-02, N. 9062 del 2023 Rv. 284417-02, N. 33018 del 2012 Rv. 253430-01, N. 28579 del 2022 Rv. 283510-01, N. 34199 del 2016 Rv. 267656-01, N. 12040 del 2023 Rv. 284434-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 26628 del 24/04/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286754-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: PG C/ COSPITO ALFREDO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 26/06/2023

604019 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNA DELLO STATO - DEVASTAZIONE, SACCHEGGIO E STRAGE - Strage c.d. politica - Diminuente della lieve entità del fatto ex art. 311, cod. pen. - Configurabilità - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.

In tema di strage "politica", diretta ad attentare alla sicurezza dello Stato, la configurabilità della diminuente della lieve entità ex art. 311 cod. pen. non è esclusa dall'essere la condotta posta in essere al fine di uccidere e idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità, ferma restando la necessità di un giudizio complessivo che dia conto della lieve offensività del fatto, sicché, nel caso in cui risulti prodotta la morte di una o più persone, essa tendenzialmente non può essere applicata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'avvenuto riconoscimento della attenuante nonostante l'astratta micidialità dei mezzi usati, per avere gli imputati collocato in orario notturno ed in luogo isolato due ordigni esplosivi, con innesco a distanza di circa trenta minuti l'uno dall'altro e a diversi metri dall'obiettivo, così cagionando danni modesti alle cose, ma alcun evento lesivo per le persone). (Vedi: n. 8944 del 1986, Rv. 176504-01; n. 4588 del 1984, Rv. 164238-01; n. 14724 del 1986, Rv. 174743-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 285 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 422

Massime precedenti Vedi: N. 9912 del 2024 Rv. 286076-01, N. 18981 del 2017 Rv. 269933-01 Rv. 269933-01, N. 28468 del 2013 Rv. 256117-01, N. 4365 del 2024 Rv. 285862-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51063 del 2018 Rv. 274076-01

Sez. 6, Sentenza n. 27090 del 17/04/2024 Ud. (dep. **09/07/2024**) Rv. **286768-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: CAMPOREALE SALVATORE. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 24/02/2023

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Peculato - Società privata - Appalto - Servizio pubblico - Qualifica pubblicistica - Esclusione - Conseguenze - Ragioni.

Non integra il delitto di peculato l'appropriazione di beni di una società privata che, senza essere partecipata da un ente pubblico e priva dei poteri pubblicistici derivanti da una concessione traslativa, svolga un servizio pubblico in forza di un contratto di appalto, quest'ultimo non imprimendo un vincolo di destinazione pubblicistica sui beni destinati all'espletamento del servizio e, di conseguenza, non comportando l'attribuzione della qualifica di pubblico agente in capo al dipendente che ne disponga. (Fattispecie relativa ad appropriazioni di carburante appartenente ad una società appaltatrice del servizio comunale di raccolta dei rifiuti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 24598 del 2023 Rv. 284914-01, N. 37076 del 2021 Rv. 282305-01, N. 23910 del 2023 Rv. 284759-01, N. 18837 del 2023 Rv. 284620-01, N. 58235 del 2018 Rv. 274815-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 6, Sentenza n. 26627 del 17/04/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286842-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: BIANCHI ANGELO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/05/2023

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Sentenza di patteggiamento nei confronti del concorrente morale nel delitto di concussione - Assoluzione nel giudizio ordinario del pubblico ufficiale imputato della condotta concussiva - Revisione per inconciliabilità tra giudicati - Ammissibilità - Ragioni.

È suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del concorrente morale nel delitto di concussione, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, all'esito di giudizio ordinario, del pubblico ufficiale imputato della condotta concussiva, posta l'inconciliabilità tra i fatti accertati nelle due pronunce.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 117, Cod. Pen. art. 317, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23682 del 2015 Rv. 263842-01, N. 29682 del 2020 Rv. 279631-01, N. 43631 del 2023 Rv. 285320-01, N. 22283 del 2024 Rv. 286615-01, N. 6 del 1998 Rv. 210872-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17781 del 2006 Rv. 233518-01

Sez. 6, Sentenza n. 26627 del 17/04/2024 Ud. (dep. **05/07/2024**) Rv. **286842-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: BIANCHI ANGELO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/05/2023

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Vincolo della Sezione semplice - Modifica del quadro normativo - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di legittimità, il vincolo di rimessione alle Sezioni Unite da parte della Sezione semplice, stabilito dall'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, muti il quadro legislativo sul quale la stessa si è pronunciata. (In applicazione del principio, la Corte, investita della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per contrasto tra giudicati, non ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per avere disatteso il principio di cui a Sez. U "Giangrasso", sul rilievo che l'assoggettabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. al rimedio della revisione è stata prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 66 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 3 com. 1

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 1757 del 2021 Rv. 280326-01, N. 17850 del 2017 Rv. 270298-01, N. 32084 del 2023 Rv. 285032-01, N. 23148 del 2021 Rv. 281501-01, N. 49744 del 2022 Rv. 283840-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273549-01

Sez. 6, Sentenza n. 28594 del 26/03/2024 Ud. (dep. **16/07/2024**) Rv. **286770-01**

Presidente: **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **BOENZI DOMENICO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/06/2023

548018 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Mutamento di giurisprudenza delle Sezioni Unite "in malam partem" - Colpevolezza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza "in malam partem", nel caso in cui l'imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni Unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le Sezioni Unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo. (Fattispecie relativa al delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna emessa in relazione a un fatto commesso successivamente a Sez. Unite, n. 4694 del 2011, dep. 2012, Casani, la quale, ai fini della configurabilità del reato, aveva escluso la rilevanza delle finalità dell'accesso al sistema, ed antecedentemente a Sez. Unite, n. 41210 del 2017, Savarese, che ha richiesto, invece, che tale finalità non fosse compresa tra quelle per cui è attribuita la facoltà di accesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 615 ter, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27 com. 1, Costituzione art. 27 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23060 del 2023 Rv. 285640-01, N. 14051 del 2020 Rv. 278843-01, N. 25944 del 2020 Rv. 279496-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251269-01, N. 18288 del 2010 Rv. 246651-01, N. 8052 del 2024 Rv. 285852-01, N. 36072 del 2018 Rv. 273549-01, N. 41210 del 2017 Rv. 271061-01

Sez. 6, Sentenza n. 25650 del 05/03/2024 Ud. (dep. **01/07/2024**) Rv. **286766-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **GASBARRO ANGELO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/01/2023

606001 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - Traffico di influenze illecite - Formulazione dell'art. 346-bis, cod. pen. antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 3 del 2019 - Mediazione onerosa - Illiceità della mediazione - Nozione - Fattispecie.

In tema di traffico di influenze (nella versione dell'art. 346-bis cod. pen. vigente prime delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra committente e mediatore è finalizzato a proiettarsi all'esterno del loro rapporto

SEZIONE SESTA

dualistico per ottenere, tramite lo sfruttamento della relazione reale dell'intermediario con il pubblico agente, la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla configurabilità del reato, il direttore dell'agenzia delle entrate aveva accettato dal privato la promessa di vendita di un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato in cambio del suo intervento, in favore del committente, sui militari della guardia di finanza che stavano conducendo un'attività ispettiva nei riguardi del medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1182 del 2022 Rv. 282453-01, N. 40518 del 2021 Rv. 282119-01

Sez. 6, Sentenza n. 25648 del 13/02/2024 Ud. (dep. 01/07/2024) Rv. 286765-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: PG C/ ACERBO LIVIO ANDREA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 20/02/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 - Estinzione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estinzione irreversibile della società che consegue alla sua cancellazione dal registro delle imprese ha portata generale, non potendosi stabilire effetti differenti a seconda che detta cancellazione sia "fisiologica" ovvero predisposta per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o vantaggio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 34, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 35, Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 9006 del 2022 Rv. 282763-01

Massime precedenti Vedi: N. 41082 del 2019 Rv. 277107-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14840 del 2023 Rv. 284273-02, N. 11170 del 2015 Rv. 263682-01

LUGLIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



Sez. 7, **Ordinanza n. 30502 del 10/07/2024** Cc. (dep. **25/07/2024**) Rv. **286879-01**

Presidente: **FERRANTI DONATELLA.** Estensore: **MICCICHE' LOREDANA.** Relatore: **MICCICHE' LOREDANA.** Imputato: **TRUZZI LUCIANO DARIO.**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 12/09/2023

630075 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE - Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Prova sufficiente della definitività - Produzione documentale - Necessità - Esclusione.

In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5 PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 27398 del 2018 Rv. 273405-01, N. 6163 del 2018 Rv. 272209-01, N. 44905 del 2023 Rv. 285318-01